

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

| <u>Numero d'informazione</u> | Sommario | Pagina |
|------------------------------|---|--------|
| <i>I Comunicazioni</i> | | |
| Commissione | | |
| 96/C 176/01 | ECU..... | 1 |
| 96/C 176/02 | Procedura d'informazione — Regolamentazioni tecniche ⁽¹⁾ | 2 |
| 96/C 176/03 | Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 88/378/CEE del Consiglio del 3 maggio 1988, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia della sicurezza dei giocattoli ⁽¹⁾ | 4 |
| 96/C 176/04 | Aiuti di Stato — C 14/94 — Grecia ⁽¹⁾ | 5 |
| <hr/> | | |
| <i>II Atti preparatori</i> | | |
| Commissione | | |
| 96/C 176/05 | Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 3508/92 che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari..... | 13 |
| 96/C 176/06 | Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante disposizioni transitorie relative al regolamento (CE) n. 1626/94 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo..... | 14 |

IT

1

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE*(segue)*

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

III *Informazioni***Commissione**

| | | |
|-------------|--|----|
| 96/C 176/07 | Server fax e telex per il centro di telecomunicazioni della Commissione europea — Riferimento: DI 96/03 fax/télex — Procedura aperta | 16 |
| 96/C 176/08 | Valutazione dell'inquinamento radioattivo dei territori attorno a Krasnoyarsk e Tomsk — Procedura aperta | 18 |
| 96/C 176/09 | Situazione attuale relativa alla gestione di scorie radioattive e al ripristino di terreni contaminati all'interno e nei dintorni del sito «Mayak» — Procedura aperta | 19 |
| 96/C 176/10 | Valutazione della situazione e dei progetti di smaltimento di scorie radioattive provenienti da operazioni di ritrattamento a Chelyabinsk-65 («Mayak») — Procedura aperta | 20 |
| 96/C 176/11 | Valutazione dell'impatto radiologico risultante dalle operazioni di iniezione a Tomsk-7 e Krasnoyarsk-26 — Procedura aperta | 22 |
| 96/C 176/12 | Caratterizzazione delle scorie e dei materiali contaminati che saranno prodotti durante la costruzione della nuova copertura dell'unità Cernobil 4 — Procedura aperta | 23 |
| 96/C 176/13 | Gestione di sorgenti radioattive sigillate prodotte e vendute nella Federazione Russa — Procedura aperta | 24 |
| 96/C 176/14 | Scambio di dati tra amministrazioni — dogane e imposizione indiretta — Progetto: VIES (VAT Information Exchange System — sistema di scambio d'informazioni sull'IVA) Project office (VPO) — Procedura aperta | 26 |
| 96/C 176/15 | Scambio di dati tra amministrazioni — dogane e imposizione indiretta — Progetto: progetto EDI (EDIP — interscambio elettronico di dati) — Procedura aperta | 28 |

Rettifiche

| | | |
|-------------|--|----|
| 96/C 176/16 | TACIS — Sostituzione delle valvole di sicurezza di un generatore a vapore (GU n. C 156 del 31. 5. 1996, pag. 26) | 31 |
| 96/C 176/17 | TACIS — Valvole di regolazione di generatori a vapore (GU n. C 156 del 31. 5. 1996, pag. 27) | 31 |
| 96/C 176/18 | Assistenza tecnica nel settore della gestione di progetti (GU n. C 165 dell'8. 6. 1996, pag. 28) | 32 |
| 96/C 176/19 | Prestazione di servizi di consulenza gestionale e affini (GU n. C 106 del 12. 4. 1996, pag. 7) | 32 |

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (¹)

18 giugno 1996

(96/C 176/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

| | | | |
|-------------------------------|----------|----------------------|----------|
| Franco belga e lussemburghese | 39,3071 | Marco finlandese | 5,84590 |
| Corona danese | 7,36354 | Corona svedese | 8,38834 |
| Marco tedesco | 1,91014 | Sterlina inglese | 0,816344 |
| Dracma greca | 303,048 | Dollaro USA | 1,26207 |
| Peseta spagnola | 161,570 | Dollaro canadese | 1,72626 |
| Franco francese | 6,48703 | Yen giapponese | 136,165 |
| Sterlina irlandese | 0,793355 | Franco svizzero | 1,57355 |
| Lira italiana | 1939,94 | Corona norvegese | 8,20912 |
| Fiorino olandese | 2,14047 | Corona islandese | 84,3440 |
| Scellino austriaco | 13,4436 | Dollaro australiano | 1,59453 |
| Scudo portoghese | 196,769 | Dollaro neozelandese | 1,86338 |
| | | Rand sudafricano | 5,47738 |

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) e un fax a risposta automatica (al n. 296 10 97) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(¹) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Procedura d'informazione — Regolamentazioni tecniche

(96/C 176/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

- Direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8).
- Direttiva 88/182/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1988, che modifica la direttiva 83/189/CEE (GU n. L 81 del 26. 3. 1988, pag. 75).
- Direttiva 94/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, recante seconda modifica sostanziale della direttiva 83/189/CEE (GU n. L 100 del 19. 4. 1994, pag. 30).

Notifiche di progetti nazionali di regolamentazioni tecniche ricevute dalla Commissione.

| Riferimento (*) | Titolo | Scadenza della sospensione di tre mesi (*) |
|-----------------|---|--|
| 96/168/A | Norma tecnica sulle telecomunicazioni per telefoni senza fili CT 1 (FTV 591) | 8. 8. 1996 |
| 96/169/A | Norma tecnica sulle telecomunicazioni per apparati digitali senza fili (DECT) (FTV 501) | 8. 8. 1996 |
| 96/170/A | Norma tecnica sulle telecomunicazioni per derivazioni interne (FTV 313) | 8. 8. 1996 |
| 96/171/A | Norma tecnica sulle telecomunicazioni per modem analogici (FTV 221) | 8. 8. 1996 |
| 96/172/A | Norma tecnica sulle telecomunicazioni per impianti di telecomunicazioni con esercizio su frequenze portanti su linee a bassa tensione (FTV 565) | 8. 8. 1996 |
| 96/173/D | Norme sulla sicurezza e la salvaguardia della salute nei posti di lavoro in ambienti contaminati (ZH 1/183) | 5. 8. 1996 |
| 96/174/D | Capitolato tecnico di fornitura e direttive per attrezzature di manutenzione stradale e di servizio (TLG); parte B 4 — spazzaneve | 7. 8. 1996 |
| 96/175/NL | Progetto di decreto contenente la modifica del decreto sul contenuto di alogeni organici nei combustibili | 12. 8. 1996 |
| 96/176/NL | Regole sugli apparecchi a pressione; documento T 0102 «revisione periodica» | 16. 8. 1996 |
| 96/177/NL | Regole sugli apparecchi a pressione; documento A 1303 «protezioni per la pressione senza sfiato» | 16. 8. 1996 |
| 96/178/NL | Regolamento di modifica del regolamento sulle imbarcazioni a vela per il trasporto di passeggeri, con relativo allegato | 12. 8. 1996 |
| 96/179/GR | Decisione del consiglio superiore della chimica sulla modifica degli articoli 2, 3, 5 e 7 del codice alimentare | 5. 8. 1996 |
| 96/181/D | Norma di omologazione BAPT 213 ZV 01 per impianti per trasmissioni radiotelevisive (emittenti radiotelevisive) | 9. 8. 1996 |

| Riferimento (*) | Titolo | Scadenza della sospensione di tre mesi (*) |
|-----------------|--|--|
| 96/182/DK | Decreto sulle attrezzature e sugli equipaggiamenti delle biciclette ecc. | 16. 8. 1996 |
| 96/183/D | Distinta campione delle norme tecniche sulle costruzioni — edizione aprile 1996 — completa di decreto introduttivo campione | 16. 8. 1996 |
| 96/184/I | Regolamento recante prescrizioni tecniche per l'omologazione di un dispositivo di segnalazione di emergenza per portatori di handicap | 12. 8. 1996 |
| 96/185/I | Regolamento ministeriale di esecuzione della legge 27 giugno 1990, n. 171, sulla disciplina metrologica dei termometri clinici | 12. 8. 1996 |
| 96/186/D | Norma BAPT 221 ZV MUE 6b sull'omologazione di reti di trasmissione di monopolio con interfaccia So digitale e bit rate utile di 64 kbit/s | 21. 8. 1996 |
| 96/187/S | Decreto dell'amministrazione della navigazione marittima (svedese) contenente disposizioni relative alla sicurezza delle imbarcazioni veloci | 16. 8. 1996 |
| 96/189/S | Disposizioni ai sensi della legge sulla misurazione del legno | 21. 8. 1996 |

(*) Anno — Numero di registrazione — Stato membro autore.

(*) Scadenza per osservazioni della Commissione e degli Stati membri.

(*) L'abituale procedura d'informazione non si applica alle notifiche «farmacopea».

(*) Senza scadenza data l'accettazione del motivo di urgenza da parte della Commissione.

(*) Nessuno status quo per le misure fiscali o finanziarie, articolo 1.9, paragrafo 3, direttiva 94/10/CE.

La Commissione ricorda la sua comunicazione del 1° ottobre 1986 (GU n. C 245 dell'1. 10. 1986, pag. 4) in cui si dichiara che se uno Stato membro vara una regolamentazione tecnica che rientra nel campo di applicazione della direttiva 83/189/CEE senza notificarne il progetto alla Commissione e senza rispettare l'obbligo di sospensione, tale regolamentazione non è applicabile nei confronti di parti terze nel sistema giuridico dello Stato membro di cui si tratta. La Commissione ritiene pertanto che i litiganti possano con diritto aspettarsi dalle corti nazionali che esse rifiutino di applicare le regolamentazioni tecniche nazionali che non sono state modificate in conformità del diritto comunitario.

Per eventuali informazioni su tali notifiche rivolgersi ai servizi nazionali il cui elenco è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 67 del 17 marzo 1989.

Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 88/378/CEE del Consiglio del 3 maggio 1988, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia della sicurezza dei giocattoli ⁽¹⁾

(96/C 176/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Pubblicazione dei titoli e dei riferimenti alle norme armonizzate europee nell'ambito delle direttive)

| OEN ⁽¹⁾ | Riferimento | Titolo della norma armonizzata | Anno di ratifica |
|--------------------|---------------------------|--|------------------|
| Cenelec | EN 50088 | Sicurezza dei giocattoli elettrici | 1995 |
| Cenelec | Modifica A1 alla EN 50088 | Sicurezza dei giocattoli elettrici | 1995 |
| Cenelec | EN 60742 | Trasformatori di isolamento e di sicurezza — Prescrizioni IEC 742: 1983 + A1: 1992 | 1994 |

⁽¹⁾ OEN: Organismo europeo di normalizzazione.

CEN: rue de Stassard 36, B-1050 Bruxelles, tel.: (32-2) 519 68 11, telefax: (32-2) 519 68 19.

Cenelec: rue de Stassard 35, B-1050 Bruxelles, tel.: (32-2) 519 68 71, telefax: (32-2) 519 69 19.

ETSI: BP 152, F-06561 Valbonne Cedex, tel.: (33) 92 94 42 12, telefax: (33) 93 65 47 16.

AVVERTIMENTO:

- Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso gli organismi europei di normalizzazione o presso gli organismi nazionali di normalizzazione il cui elenco figura in annesso alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio ⁽²⁾ modificata dalla direttiva 94/10/CE ⁽³⁾.
- La pubblicazione dei riferimenti nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue della Comunità.
- La Commissione assicura l'aggiornamento della presente lista ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 109 del 26. 4. 1983.

⁽³⁾ GU n. L 100 del 19. 4. 1994.

⁽⁴⁾ GU n. C 155 del 23. 6. 1989.

GU n. C 34 del 9. 2. 1991.

GU n. C 237 dell'1. 9. 1993.

GU n. C 129 dell'11. 5. 1994.

GU n. C 156 del 21. 6. 1995.

GU n. C 265 del 12. 10. 1995.

AIUTI DI STATO

C 14/94

Grecia

(96/C 176/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

*(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità europea)***Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE, indirizzata agli Stati membri e ai terzi interessati, concernente gli aiuti autorizzati a favore della compagnia Olympic Airways**

Con la lettera riportata in appresso, la Commissione ha informato il governo greco di aver deciso, da un lato, di riaprire il procedimento ex articolo 93, paragrafo 2 del trattato e, dall'altro, di avviarne uno ex novo.

«Il 7 ottobre 1994, la Commissione ha adottato una decisione (di seguito denominata "la decisione") che ha dichiarato la compatibilità degli aiuti concessi e concedendi da parte della Grecia alla compagnia Olympic Airways (di seguito denominata "OA") con il mercato comune e con l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito denominato "l'accordo"), ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato e dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo⁽¹⁾. La decisione è stata notificata al governo greco il 10 ottobre 1994. Gli aiuti sono costituiti da:

- garanzie sui prestiti accordati fino ad allora alla compagnia ai sensi dell'articolo 6 della legge greca n. 96 del 26 giugno 1975;
- nuove garanzie su prestiti per 378 milioni di USD, relative a prestiti da contrarre entro il 31 dicembre 1997 per l'acquisto di nuovi apparecchi;
- una riduzione dei debiti della compagnia per 427 miliardi di DR;
- la trasformazione in capitale di debiti della compagnia per un importo di 64 miliardi di DR;
- un conferimento di capitale di 54 miliardi di DR in tre quote, rispettivamente di 19 miliardi nel 1995, 23 miliardi nel 1996 e 12 miliardi nel 1997.

Le ultime quattro misure d'aiuto citate rientrano in "un piano di ristrutturazione e di ricapitalizzazione di OA" (di seguito denominato "il piano") notificato alla Commissione nel luglio 1993 e aggiornato nel maggio 1994.

La natura favorevole della decisione era subordinata al rispetto di 21 impegni e condizioni sottoscritti dal governo greco. Il rispetto di tali impegni e condizioni mirava ad assicurare la compatibilità degli aiuti con il mercato comune ai sensi del disposto dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato e dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo. A questo proposito, la Commissione si era accertata, nella sua analisi, che gli aiuti in questione rientrassero in un piano di ristrutturazione atto a ripristinare la redditività di OA in un ragionevole lasso di tempo; che fossero aiuti formulati in maniera trasparente, facilmente verificabili e che non avessero l'effetto di trasferire le difficoltà della Grecia al resto della Comunità.

Le misure previste dal piano e varie condizioni stabilite nella decisione sono state attuate con la legge greca n. 2271/94 del 23 dicembre 1994.

L'articolo 1, lettera g) della decisione stabilisce che è in facoltà della Commissione far verificare i principali risultati del piano, nonché l'osservanza delle condizioni alle quali l'aiuto è approvato da un consulente indipendente scelto dalla Commissione in accordo con il governo greco. Inoltre, a norma dell'articolo 1, lettera h) della decisione, il governo greco si impegna, da un lato, a sottoporre ogni anno alla Commissione, almeno quattro settimane prima del versamento di ciascuna delle quote di aumento di capitale previste nel gennaio 1996 e nel gennaio 1997, una relazione sull'attuazione del piano, in modo da consentire alla Commissione di presentare osservazioni, e, dall'altro, a rinviare di quattro settimane il versamento delle quote qualora la Commissione decida di sottoporre la relazione stessa all'esame di un consulente indipendente.

In applicazione delle disposizioni di cui alle lettere g) ed h), il 12 dicembre 1995, prima di versare la quota di aumento di capitale di 23 miliardi di DR prevista per il gennaio 1996, il governo greco ha rimesso alla Commissione una relazione sull'attuazione del piano. La Commissione, peraltro, d'accordo con il governo greco, ha incaricato un consulente indipendente, lo studio Alan

⁽¹⁾ GU n. L 273 del 25. 10. 1994, pag. 22.

Stratford & Associates, di valutare l'attuazione del piano e i progressi compiuti e di verificare se le condizioni fissate contestualmente all'approvazione dell'aiuto erano state rispettate. Il 16 febbraio 1996 il consulente ha presentato alla Commissione la sua relazione finale.

Con lettera del 21 dicembre 1995, la Grecia, su richiesta della Commissione, ha accettato di prorogare fino al 23 febbraio 1996 il termine concesso alla Commissione per formulare le proprie osservazioni in virtù della citata lettera h). Successivamente, con lettera inviata alle autorità greche il 17 gennaio 1996, in lingua francese, e il 30 gennaio 1996, in lingua greca, la Commissione ha formulato una serie di domande in merito al rispetto delle condizioni fissate con la decisione. Il governo ellenico ha risposto a tali domande con una lettera datata 1° febbraio 1996. Con lettera dell'8 febbraio 1996, la Commissione ha reso noto alle autorità greche che, vista l'importanza delle informazioni trasmesse il 1° febbraio 1996, di cui la Commissione non era a conoscenza, il termine di otto settimane fissato dalla già citata lettera h) doveva essere calcolato soltanto a decorrere dal 1° febbraio 1996 e che, conseguentemente, il termine concesso alla Commissione per produrre le sue osservazioni doveva ritenersi rinviato dal 23 febbraio al 22 marzo 1996. Inoltre, con lettera del 12 marzo 1996, le autorità greche hanno acconsentito alla richiesta della Commissione di prorogare ulteriormente detto termine dal 22 marzo al 18 aprile 1996. Il 19 marzo 1996, la Commissione ha inviato alle autorità elleniche un'altra lettera contenente alcune domande supplementari circa l'osservanza delle condizioni stabilite nella decisione e l'esattezza di alcuni elementi di fatto indicati nella motivazione. Infine, con lettera del 2 aprile 1996, le autorità greche hanno acconsentito a prorogare ulteriormente il termine dal 18 aprile al 1° maggio 1996.

Parallelamente, vi sono stati numerosi contatti tra la Commissione e le autorità greche, in particolare nelle riunioni tenutesi a Bruxelles il 20 febbraio, il 12, il 14 e il 27 marzo, il 3 e il 15 aprile 1996, nel corso delle quali sono stati affrontati tutti i problemi e le difficoltà rilevati dalla Commissione. In seguito a tali contatti, in data 16 aprile 1996, le autorità elleniche hanno fatto pervenire alla Commissione una duplice lettera nella quale precisano la loro posizione in merito ai problemi e alle difficoltà in questione.

Dagli elementi in possesso della Commissione, in particolare dal lavoro svolto dal consulente, risulta che finora il piano è stato correttamente applicato e che OA ha compiuto notevoli sforzi per ritornare sulla via della redditività.

Risulta, innanzitutto, che le misure di ricapitalizzazione della compagnia, attuate mediante l'articolo 1 della legge 2271/94, sono conformi al piano: lo Stato greco ha preso a carico i debiti di OA nei confronti dello Stato e di altri enti pubblici greci per un importo di 427 miliardi di DR; inoltre, ha convertito in capitale la somma di 64,5 miliardi di DR corrispondente a vari debiti originati da prestiti contratti da OA presso banche greche ed estere. D'altro canto, la prima quota di iniezione di capitale, pari a 19 miliardi di DR, è stata versata il 1° giugno 1995. Tutte queste misure hanno permesso di ridurre considerevolmente gli oneri finanziari della società, che da 236,9 milioni di ECU nel 1994 sono passati a 7,6 milioni di ECU nel 1995.

Parallelamente, OA ha ridotto notevolmente i suoi costi di esercizio e aumentato la produttività come previsto dal piano. Le spese per il personale sono scese da 377,8 milioni di ECU nel 1993 a 334,1 milioni di ECU nel 1994 e a 303,1 milioni di ECU nel 1995, in seguito ad una modifica delle condizioni di lavoro, a un congelamento dei salari nel 1994 e 1995 e ad una riduzione del personale di 1 574 dipendenti nel 1994 e 1995, perfino superiore a quella prevista. Sono state inoltre soppresse o riorganizzate numerose rotte non redditizie. D'altro canto, OA ha avviato un processo di riorganizzazione interna mirante a diminuire il peso della gerarchia e ad adottare una struttura più flessibile e decentralizzata; si è impegnata a soddisfare maggiormente le esigenze della clientela attraverso una politica di formazione del personale e lo sviluppo di vari sistemi informatici (Hermes 2, Promotheus, Edifact, ecc.) e ha migliorato la sua politica commerciale cambiando la sua strategia di marketing per le rotte di lunga distanza e diversificando maggiormente la gamma di tariffe applicate sulla rete interna.

Tutti questi provvedimenti adottati da OA hanno cominciato a dare i loro frutti, che si sono riflessi nei risultati della società: il numero dei passeggeri trasportati sulle rotte internazionali è aumentato del 3,9 % all'anno tra il 1993 e il 1995, mentre il traffico passeggeri sulla rete interna è aumentato a un tasso annuale del 5,7 %. La crescita media si mantiene, tuttavia, inferiore a quella del mercato dello Spazio economico europeo, conformemente al disposto dell'articolo 1, lettera s) della decisione. Al tasso di crescita sostenuto si affianca un notevole miglioramento dei risultati: i risultati di esercizio della compagnia, negativi per un ampio margine dal 1990 al 1993, sono passati rispettivamente a + 8,1 milioni di ECU nel 1994 e a + 50,7 milioni di ECU nel 1995. Quanto al risultato netto, esso ha presentato un saldo attivo, per la prima volta dopo più di vent'anni, nel 1995, con + 21,6 milioni di ECU, pur restando inferiore alla cifra di + 41 milioni di ECU prevista dal piano per lo

stesso anno. Le proiezioni effettuate prevedono un aumento dei profitti nel corso dei prossimi tre anni.

Tuttavia, se da un lato OA sta perseguendo in maniera soddisfacente la ristrutturazione economica conformemente al piano posto a fondamento della decisione, dall'altro risulta che numerosi impegni e condizioni stabiliti all'articolo 1 della decisione non sono stati adempiuti dallo Stato greco. Gli inadempimenti rilevati dalla Commissione sono i seguenti:

1. Relativamente all'impegno assunto dal governo greco di non interferire più in futuro nella gestione di OA, salvo che entro i rigorosi limiti della sua posizione di azionista [articolo 1, lettera b) della decisione]

Dalle informazioni a disposizione della Commissione, risulta che lo Stato greco ha continuato e continua a interferire indebitamente, in vari modi, nella gestione della compagnia, sovrapponendo i suoi ruoli di azionista e di pubblica autorità.

In primo luogo, risulta che i membri dei consigli di amministrazione delle cinque società controllate da OA sono stati di fatto nominati dal governo greco, mentre giuridicamente questo compito spetta a due rappresentanti del consiglio di amministrazione di OA.

In secondo luogo, risulta che i membri del consiglio di amministrazione di OA siano propensi a interferire, costantemente e inopinatamente, nella gestione quotidiana della compagnia, in particolare in materia di nomine del personale. È significativo a questo proposito il fatto che il consiglio di amministrazione di OA abbia deciso di riunirsi una volta alla settimana nel corso di questi ultimi mesi, ossia con una frequenza nettamente superiore a quella che si riscontra in generale in società comparabili.

È normale che il governo greco, unico azionista di OA, designi i membri del consiglio di amministrazione della compagnia ed è altrettanto normale che il consiglio di amministrazione, cui la legge conferisce i massimi poteri di gestione, definisca e approvi gli orientamenti strategici dell'impresa. Ciò nonostante, spetta al presidente, o ai dirigenti appositamente delegati da questi, provvedere alle nomine del personale e, più in generale, gestire la compagnia per conseguire gli obiettivi fissati dal consiglio di amministrazione. Questi criteri di gestione per un'impresa delle dimensioni di OA, soggetta ad una concorrenza sempre più pressante, benché ampiamente condivisi all'interno della Comunità, non sembrano tuttavia preva-

lere, per il momento, nei riguardi della compagnia di bandiera greca, malgrado il fatto che le autorità elleniche, nella loro lettera del 16 aprile 1996, abbiano confermato alla Commissione che la nomina dei dirigenti delle società controllate da OA sarebbe stata di esclusiva competenza della direzione dell'impresa madre, mentre né il governo greco, né il consiglio di amministrazione di OA avrebbero dovuto intervenire nelle singole decisioni relative al personale, che competono alla direzione di OA, eccettuate le nomine del presidente, del "Chief Executive Officer" e del direttore generale.

L'influenza dello Stato greco sul consiglio di amministrazione della compagnia si manifesta poi nei frequenti cambiamenti dei membri del consiglio stesso, che compromettono la stabilità e la buona gestione dell'impresa. In generale, in un'impresa gestita secondo criteri puramente commerciali, la revoca dei membri del consiglio di amministrazione prima dello scadere del loro mandato è del tutto eccezionale.

In terzo luogo, per effetto della legge 2271/94, OA non è ancora retta da uno statuto di società per azioni comparabile a quello di un'impresa privata sotto almeno due profili relativi alla gestione del personale. Il primo profilo riguarda le assunzioni del personale. Infatti, l'articolo 4, paragrafo 4 della legge 2271/94 prevede che: "Con l'entrata in vigore della presente legge, non sono più applicabili ad OA e alle società da essa controllate, Olympic Aviation SA e Olympic Touristique SA, le disposizioni relative alle imprese del settore pubblico, fatti salvi gli articoli da 1 a 24 della legge 2190/1994". Va ricordato che il articolo da 1 a 24 della legge greca 2190/1994 sono relativi alle procedure di assunzione dei funzionari pubblici greci: si tratta di procedure complesse che, per quanto garantiscano l'equità e la trasparenza delle assunzioni, mal si adattano alla gestione del personale di un'impresa come OA, in particolare per quanto concerne il personale stagionale. In ogni caso, l'eccezione prevista dal citato articolo 4, paragrafo 4, dimostra la persistenza del controllo statale su un elemento chiave della gestione della compagnia.

Il secondo profilo riguarda la regolamentazione del lavoro. L'articolo 4, paragrafo 2 della legge 2271/94 prevede che il regolamento dei rapporti di lavoro del personale di OA, di Olympic Aviation SA e di Olympic Touristique SA "sarà stabilito con decreto presidenziale, su proposta del ministro dei trasporti e delle comunicazioni, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 3 della legge 2224/1994". È incerto se questa procedura si applicherà successivamente al 31 gennaio 1995. Lo stesso articolo della legge 2271/94 prevede d'altro canto espressamente

che gli accordi raggiunti nel dicembre 1994 tra OA e i rappresentanti del personale navigante della compagnia, in materia di limitazione delle ore di volo, dei tempi di lavoro e di riposo, nonché qualsiasi altro accordo futuro in materia, siano anch'essi approvati con decreto presidenziale su proposta del ministro dei Trasporti e delle comunicazioni. Invece, l'articolo 8, paragrafo 3 della legge greca 2224/1994, che è la legge normalmente applicabile alle imprese greche, dispone che il regolamento dei rapporti di lavoro all'interno delle imprese è approvato congiuntamente dai datori di lavoro e dai "comitati d'impresa" (Συμβούλιο εργαζομένων) senza alcun intervento da parte dello Stato e, successivamente, comunicata agli uffici del ministero del Lavoro.

Più in generale, la Commissione si chiede quale sia la reale portata delle richiamate disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 4 della legge 2271/94: infatti, la legge greca 2366/1995, adottata nel dicembre 1995, stabilisce il regime delle indennità spettanti al personale di OA, di Olympic Aviation SA e di Olympic Touristique SA per le malattie di lunga durata. Essa determina altresì le condizioni di riassunzione, dopo il 31 ottobre 1993, del personale di Olympic Catering, società controllata da OA. Tutto ciò induce a dubitare del fatto che OA potrà godere, dal punto di vista giuridico, della stessa autonomia, di fronte allo Stato greco, di una società per azioni.

In quarto luogo, la legge 2271/94 costituisce essa stessa un'ingerenza negli affari dell'impresa, in quanto definisce il regime delle dimissioni volontarie del personale di OA, nonché il regolamento di lavoro interno della compagnia. Infatti, a partire dalla notificazione della decisione alle autorità elleniche, OA avrebbe dovuto essere disciplinata soltanto dalla legislazione greca di diritto privato, integrata, ove necessario, da accordi interni all'impresa, segnatamente in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale. Viceversa, appaiono in netto contrasto con la decisione le indennità previste in caso di dimissioni volontarie del personale, che, per effetto dell'articolo 2, paragrafo 4 della legge 2271/94, sono state maggiorate del 25 %, nonché di una somma corrispondente a due mensilità di salario, rispetto alle indennità normalmente dovute.

In quinto luogo, OA non è ancora completamente libera di definire e riorganizzare le sue reti: Olympic Aviation sarà infatti costretta a gestire 6 o 7 brevi rotte non redditizie tra il continente e le isole greche. Tale informazione è peraltro smentita dalle autorità

greche, che, nella lettera del 16 aprile 1996, affermano che non spetta a loro pronunciarsi sull'apertura, il mantenimento o la chiusura delle singole rotte. Nella stessa lettera, esse esprimono anche l'intenzione di ricorrere, ove necessario, alle disposizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92⁽¹⁾ in materia di oneri di servizio pubblico.

In sesto luogo, OA assicura il trasporto della stampa greca a un prezzo irrisorio, pari al 5 % della tariffa di trasporto internazionale che viene applicata al 90 % della stampa internazionale. Benché il governo greco neghi di imporre formalmente ad OA quest'onere, valutato in 1,5 miliardi di DR all'anno, la scarsissima entità del prezzo richiesto rispetto ai costi sostenuti è indice di una situazione del tutto anomala, che nessuna impresa realmente autonoma sotto il profilo gestionale sarebbe disposta a perpetuare. D'altro canto, le autorità greche, nella lettera del 16 aprile 1996, hanno dichiarato alla Commissione che questo problema sarà risolto entro quattro mesi, al termine delle discussioni, attualmente in corso, tra il ministro della Stampa e le parti interessate.

Su questi ultimi due punti, giova precisare che la Commissione non intende mettere in discussione l'esistenza di eventuali oneri di servizio pubblico che le autorità elleniche si prefiggono di soddisfare, ma piuttosto porre fine all'imposizione di oneri indebiti che gravano soltanto su OA, senza che sia stata indetta alcuna gara d'appalto e senza alcuna contropartita finanziaria.

In settimo luogo, lo Stato greco e la "Civil Aviation Authority" greca si sono fino ad oggi astenuti dal pagare i biglietti aerei emessi da OA a favore dei loro funzionari, dei loro agenti e del loro personale politico. La somma in questione ammonta a diversi miliardi di DR. Il mancato pagamento di questi debiti, è un comportamento profondamente malsano, e indicativo di un rapporto di dipendenza tra lo Stato greco e la compagnia di bandiera. Le autorità elleniche hanno dichiarato, nella lettera del 16 aprile 1996, che anche questo problema sarà risolto entro quattro mesi nel quadro di un regolamento globale che sarà concluso tra OA e l'autorità aeronautica greca (vedi infra).

(¹) GU n. L 240 del 24. 8. 1992, pag. 8.

2. Relativamente all'impegno assunto dallo Stato greco di attribuire ad OA un regime fiscale di società per azioni paragonabile a quello delle imprese greche di diritto privato, fatta salva tuttavia l'esenzione a favore di OA dalle eventuali imposte applicabili alle operazioni di ricapitalizzazione dell'impresa prevista dal piano [articolo 1, lettera c) della decisione]

Il richiamato articolo 4, paragrafo 4 della legge 2271/94, che sottrae OA all'applicazione del regime delle imprese statali greche, assoggetta implicitamente OA al regime fiscale ordinario. D'altro canto, l'articolo 1, paragrafo j.f. della stessa legge esonera OA dall'applicazione del disposto dell'articolo 37a, lettera "f", modificato dal decreto legge 3323/1955, che prevede un'imposta sul reddito specifica per le imprese del settore pubblico. Tuttavia, l'articolo 1, paragrafo j.b. della legge 2271/94 recita: "gli utili di esercizio degli anni 1994, 1995, 1996 e 1997 di OA e di Olympic Aviation SA derivanti essenzialmente dall'aggiustamento contabile della struttura di bilancio, conformemente al piano di risanamento approvato, sono esenti da qualsiasi imposta o tassa, a condizione che tali utili siano destinati alla ricostituzione del capitale e alla riorganizzazione della compagnia". Questa disposizione va ben oltre l'esenzione prevista alla lettera c) dell'articolo 1 della decisione. Infatti, dato che la conversione dei debiti della compagnia in capitale per 64 miliardi di DR e le varie iniezioni di capitale per un totale di 54 miliardi di DR non hanno alcuna incidenza diretta in materia di imposte sulle società, l'esenzione di cui si tratta si applica soltanto alle imposte sul profitto eccezionale derivante, per il solo anno 1994, dalla cancellazione di debiti della società per un importo di 427 miliardi di DR. Di conseguenza, la portata troppo generale dell'esenzione prevista all'articolo 1, paragrafo j.b. della legge 2271/94, impedisce di ritenere che OA benefici di un regime fiscale di società per azioni paragonabile a quello delle imprese di diritto privato per gli anni 1995, 1996 e 1997.

Lo stesso dicasi per l'esenzione prevista all'articolo 1, paragrafo i) della legge 2271/94, il quale dispone che "OA è esonerata da qualsiasi diritto, imposta o tassa a favore dello Stato o di terzi ed è liberata da qualunque altro onere supplementare" derivante dall'emissione delle garanzie sui prestiti concesse dallo Stato greco e dalle quote di aumento del capitale. Orbene, da un lato, l'esenzione prevista all'articolo 1, lettera c) della decisione si applica unicamente alle imposte e non a tutti gli oneri ai quali è soggetta l'impresa, dall'altro, essa è riferita soltanto alle operazioni di ricapitalizzazione, tra le quali non è compresa l'emissione di garanzie su prestiti.

Per quanto riguarda il regime fiscale di OA, le autorità elleniche hanno acconsentito, nella loro lettera

del 16 aprile 1996, a modificare l'articolo 1, paragrafo j.b. della legge 2271/94 in senso conforme alla decisione. Esse hanno altresì precisato la portata dell'esenzione di cui all'articolo 1, paragrafo i) della legge 2271/94, senza peraltro proporre alcuna modifica atta a conformarlo alla decisione.

3. Relativamente all'impegno assunto dallo Stato greco di adeguare, entro il 31 dicembre 1994, gli accordi stipulati con OA alle disposizioni del terzo pacchetto di liberalizzazione dei trasporti aerei [articolo 1, lettera d) della decisione]

Il decreto presidenziale che ha abolito il diritto preferenziale di gestione delle rotte interne della Grecia continentale, attribuito a OA fino al 31 dicembre 1995, dopo essere stato notificato in forma di progetto alla Commissione il 30 gennaio 1996, non è ancora entrato in vigore. Certamente, le disposizioni del richiamato regolamento (CEE) n. 2408/92, in particolare l'articolo 3, sono direttamente applicabili in Grecia a prescindere dal mantenimento in vigore di una normativa nazionale contrastante.

Tuttavia, il ritardo riscontrato nell'adozione di questo decreto costituisce, allo stato dei fatti, un inadempimento del suddetto impegno da parte del governo ellenico.

Risulta, parimenti, che il governo ellenico non ha provveduto ad abolire il diritto preferenziale, attribuito ad OA, di gestire le rotte aeree di linea per il territorio continentale greco che essa non gestiva prima del 1° gennaio 1993, o che essa non ha gestito in maniera continuativa a decorrere da tale data, in particolare le rotte la cui gestione è di carattere stagionale. Oltre che un inadempimento dell'impegno previsto alla lettera d) della decisione, questo comportamento costituisce una violazione dell'impegno assunto dalle autorità greche alla lettera u) della decisione.

4. Relativamente all'impegno assunto dallo Stato greco di non concedere più alcun aiuto ad OA, sotto qualsiasi forma, ai sensi del diritto comunitario [articolo 1, lettera e) della decisione]

In primo luogo, l'articolo 2, paragrafo 12a della legge 2271/94 prevede che: "il costo del riscatto del servi-

zio militare e degli anni di servizio preliminare previsto al paragrafo 2 e le indennità di cui al paragrafo 4 e al paragrafo 7, lettera b) del presente articolo sono posti a carico del bilancio statale a concorrenza della somma di 11 miliardi di DR". Tale disposizione costituisce un aiuto di Stato, in quanto lo Stato si assume direttamente costi che, normalmente, dovrebbero essere sostenuti da OA.

Inoltre, essa incide sugli scambi tra Stati membri e falsa la concorrenza, sia per la dimensione internazionale del trasporto aereo, sia per il fatto che va a favore della sola OA. Conseguentemente, si è di fronte ad un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato e dell'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo. Le argomentazioni opposte dalle autorità elleniche nella lettera del 16 aprile 1996, secondo le quali la suddetta somma sarebbe destinata a compensare parzialmente OA degli oneri supplementari ad essa imposti dal legislatore greco con la maggiorazione delle indennità dovute per le dimissioni volontarie (vedi sopra), delle perdite derivanti dal ritardo con cui è stata assunta la decisione da parte della Commissione e con cui è stata adottata la legge 2271/94 da parte del legislatore greco, come pure il costo elevato del riscatto del servizio militare e degli anni di servizio anteriore non rilevano ai fini della sussistenza dell'aiuto di Stato.

In secondo luogo, come sopra accennato, OA è stata esonerata da qualsiasi imposta o tassa per gli anni 1995, 1996 e 1997 e da qualsiasi imposta o diritto inerente alle garanzie sui prestiti. Anche tali misure, previste specificamente per OA, costituiscono aiuti di Stato perché, come già spiegato, esse non rientrano nella previsione dell'articolo 1, lettera c) della decisione. È pur vero che, almeno per quanto riguarda le imposte sulle società, l'incidenza reale di tale disposizione è scarsa, se non addirittura inesistente. Infatti, OA può, comunque, riportare in compensazione degli utili, per tutti e tre gli anni in questione, le perdite accumulate nei precedenti esercizi. Tuttavia, secondo la Commissione, non vi è dubbio sulla sussistenza di un aiuto di Stato sul piano formale.

La Commissione, d'altro canto, dubita che le varie misure di aiuto menzionate possano formare oggetto di un'esenzione a titolo dell'articolo 92, paragrafi 2 e 3 del trattato.

Infine, OA, dopo la notifica della decisione, non ha versato alcuna tassa di atterraggio e di parcheggio negli aeroporti greci. Stando alle autorità elleniche, la compagnia non sarebbe formalmente esentata dal pagamento di queste tasse, che sarebbero imputate a debito nel passivo dell'impresa. Tuttavia, l'esonero dalle tasse di atterraggio e di parcheggio negli aeroporti greci, concesso ad OA dall'articolo 5, paragrafi 1 e 2 del decreto greco n. DII/C/35502/15316 del 16 settembre 1994, non è stato formalmente abrogato. A questo proposito, le autorità greche hanno dichiarato, nella lettera del 16 aprile 1996, che avrebbero proceduto alla formale abrogazione della norma citata e che i debiti di OA relativi a tasse di atterraggio e di parcheggio avrebbero formato oggetto di un regolamento globale da emanarsi entro i successivi quattro mesi nel quadro di una compensazione con i crediti vantati da OA nei confronti dello Stato greco e dell'autorità aeronautica greca per i biglietti aerei emessi a loro favore e non ancora pagati (vedi sopra).

5. **Relativamente all'impegno assunto dallo Stato greco di riconoscere il principio che compagnie aeree greche diverse da OA siano autorizzate a gestire rotte tra la Grecia e paesi non appartenenti al SEE e di procedere, di conseguenza, a designazioni singole o multiple esclusivamente in funzione del merito di ciascuna domanda [articolo 1, lettera o) della decisione]**

Il decreto presidenziale che abolisce il diritto di OA alla gestione esclusiva dei collegamenti aerei internazionali di linea (passeggeri, merci e posta), sotto bandiera greca tra la Grecia e i paesi non aderenti al SEE, non è ancora entrato in vigore. Si tratta del già citato decreto che abolisce il diritto esclusivo di OA sulle rotte nazionali greche, notificato alla Commissione il 30 gennaio 1996. Anche questo ritardo, successivo alla notifica della decisione, costituisce un inadempimento dell'impegno sopra richiamato.

La Commissione ritiene che la mancata osservanza da parte dello Stato greco dei vari impegni e delle condizioni stabiliti con la decisione, concretizzatasi nei comportamenti sopra descritti, sia di natura tale da richiedere un riesame della decisione. Infatti, la Commissione, nell'assumere la decisione, si era accertata, innanzitutto, che gli aiuti in questione si inserissero in un impegno a ripristinare, entro un periodo di tempo ragionevole, la redditività della compagnia e, secondariamente, che non fos-

sero aiuti contrari all'interesse comune e non trasferissero le difficoltà di OA sulle imprese comunitarie concorrenti.

Per quanto riguarda il ripristino della redditività di OA, la Commissione aveva ritenuto, nella decisione, che il piano avrebbe potuto consentire ad OA di tornare all'attivo non solo in ragione dell'adeguatezza dell'aiuto alle necessità finanziarie della compagnia e dell'efficacia delle misure di ristrutturazione interna, segnatamente in materia di riduzione dei costi, ma anche in ragione della volontà, espressa all'epoca dal governo ellenico, di situare rapidamente OA in una situazione di autonomia che le permettesse di far fronte al nuovo contesto concorrenziale. Non si trattava di privatizzare OA, ma di farne un'impresa gestita come un'impresa privata. Viceversa, le interferenze del governo greco nella gestione dell'impresa, sia dirette che tramite il consiglio di amministrazione, in particolare in materia di nomine del personale e di scelta dei dirigenti delle società controllate, sommate ai cambiamenti intempestivi della composizione del consiglio di amministrazione, al mantenimento delle procedure di diritto pubblico per l'assunzione del personale e per la regolamentazione del lavoro e ai continui interventi legislativi specifici per OA, segnatamente sul piano sociale, dimostrano una situazione negativa di dipendenza di OA di fronte allo Stato greco, atta a pregiudicare le possibilità di sopravvivenza della compagnia nel mercato unico liberalizzato. Lo stesso dicasi per i frequenti cambiamenti della composizione del consiglio di amministrazione, per l'imposizione di oneri indebiti relativi alle indennità da versare al personale in caso di dimissioni volontarie, per l'eventuale imposizione di determinate rotte, per il trasporto della stampa e per il mancato pagamento dei debiti vantati da OA.

Inoltre, nella motivazione della decisione si legge che: "... il mantenimento in vigore di situazioni protette avrebbe fatto dubitare o sarebbe stato suscettibile di far dubitare della redditività dell'impresa ed addirittura della credibilità del piano di risanamento nel contesto internazionale caratterizzato da un'intensificata concorrenza e nel nuovo quadro di apertura dei mercati prevalente in seno al SEE". I ritardi ingiustificati delle autorità greche nell'adozione di leggi abrogative del monopolio, a tutt'oggi esercitato da OA sulle rotte nazionali greche e sui collegamenti verso i paesi terzi, sono indicativi del mantenimento di una situazione protetta. E lo stesso si può dire dei nuovi aiuti di Stato concessi ad OA sotto forma di erogazione della somma di 11 miliardi di DR, di concessione di esenzioni fiscali per gli anni 1995-1997, di concessione dell'esenzione dagli oneri inerenti alle garanzie sui prestiti e dagli oneri di carattere non fiscale applicabili agli aumenti di capitale, ed, infine, di concessione dell'esenzione dal pagamento delle tasse di atterraggio e di parcheggio.

Per quanto riguarda l'impegno a non trasferire le difficoltà di OA alle sue concorrenti comunitarie, la Commissione si era accertata del fatto che: "la concessione degli aiuti in esame, che garantisce la sopravvivenza di OA e comporta che la stessa gestisca una parte delle sue attività in posizione di monopolio, non costituisca un ostacolo all'apertura dei mercati e allo sviluppo della concorrenza all'interno del SEE, in particolare rispetto alle altre compagnie aeree che hanno ottenuto una licenza in Grecia". Il mantenimento del monopolio di OA sulle rotte greche nazionali e sui collegamenti tra la Grecia e i paesi terzi ha l'effetto di ostacolare la libertà commerciale delle concorrenti di OA, in particolare per le compagnie aeree che hanno ottenuto una licenza in Grecia. Anche i nuovi aiuti concessi ad OA, richiamati d'anzì, sono di natura tale da accrescere le difficoltà delle imprese concorrenti. A questo proposito, giova ricordare che l'impegno delle autorità elleniche di astenersi dal concedere altri aiuti di Stato ad OA costituisce un elemento portante della decisione.

D'altro canto, la decisione era fondata sulle affermazioni del governo greco secondo cui OA beneficiava già di un regime normale, salvo che in materia fiscale, in particolare sotto il profilo sociale, contabile e finanziario (parte V, paragrafo 3 della decisione). Anche in questo caso, occorre accertare che OA sarebbe stata gestita in futuro come un'impresa di diritto privato. I diversi elementi sopra menzionati, in particolare le disposizioni della legge 2271/94, tendono invece a dimostrare che la situazione non è tale, quanto meno sotto il profilo sociale.

È pur vero che in occasione dei contatti in corso da diverse settimane con la Commissione e nelle due lettere del 16 aprile 1996, le autorità elleniche hanno espresso la volontà di risolvere gran parte delle questioni sollevate, illustrate d'anzì, ma, da un lato, le soluzioni proposte non esauriscono la totalità delle questioni e, dall'altro, si tratta di soluzioni non ancora concretizzate.

Considerato il mancato rispetto di numerosi impegni stabiliti con la decisione, la Commissione ritiene che vi siano seri dubbi circa la persistenza della compatibilità delle varie misure di aiuto oggetto della decisione con il disposto degli articoli 92 del trattato e 61 dell'accordo. I nuovi fatti sopra menzionati, segnatamente l'inadempimento delle condizioni stabilite, comportano il venir meno dell'equilibrio insito nella decisione, e pregiudicano l'autorizzazione delle misure d'aiuto precedentemente accordata. Ciò considerato, la Commissione deve riesaminare le misure di aiuto di cui si tratta, prendendo in considerazione tutti gli elementi pertinenti, segnatamente

mente la portata e l'idoneità delle condizioni stabilite nella decisione, al fine di adottare una nuova decisione diversa, se del caso, da quella del 7 ottobre 1994.

Inoltre, per quanto sopra esposto, la Commissione esprime seri dubbi circa la compatibilità con le disposizioni degli articoli 92 del trattato e 61 dell'accordo, dei nuovi aiuti concessi ad OA sotto forma di assunzione, da parte dello Stato greco, della somma di 11 miliardi di DR, di esenzione fiscale per il periodo 1995-1997 e per le garanzie sui prestiti, di esenzione dagli oneri a carattere non fiscale applicabili agli aumenti di capitale e, infine, di esenzione dalle tasse di atterraggio e di parcheggio.

Conseguentemente, la Commissione ha deciso di riaprire il procedimento ex articolo 93, paragrafo 2 del trattato con riferimento agli aiuti oggetto della decisione e di aprire il medesimo procedimento con riferimento ai nuovi aiuti in esame.

Nel quadro di detto procedimento, la Commissione intima al governo greco di presentare le sue osservazioni entro un mese a decorrere dalla data della presente e a fornire ogni utile informazione necessaria per l'istruzione del caso.

Contestualmente, la Commissione informa il governo greco che, nel quadro dello stesso procedimento, inviterà, mediante una pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, gli altri Stati membri e i terzi interessati a presentare le loro osservazioni. Inoltre, in applicazione del protocollo 27 dell'accordo sul SEE, essa invierà una copia della presente all'Autorità di sorveglianza dell'associazione europea di libero scambio (EFTA) e pubblicherà un avviso nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale*. La predetta autorità di sor-

veglianza, gli Stati EFTA del SEE e i terzi interessati saranno invitati a presentare le loro osservazioni.

La Commissione rammenta al governo greco che, in virtù delle disposizioni dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, nessuna misura d'aiuto potrà essere attuata prima che il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato sia concluso con l'adozione di una decisione finale della Commissione. Tale obbligo di astensione dall'erogazione dell'aiuto vale in particolar modo, nella fattispecie, per le quote di aumento di capitale di 23 e 12 miliardi di DR che dovevano essere versate rispettivamente nel 1996 e 1997.

La Commissione richiama, inoltre, l'attenzione del governo greco sulla lettera del 3 novembre 1983 che essa ha inviato a tutti gli Stati membri e ai terzi interessati, nella quale sono definiti gli obblighi loro imposti in forza delle disposizioni dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, nonché sulla comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 318 del 24 novembre 1993, in base alla quale qualsiasi aiuto illegalmente concesso, vale a dire prima che la Commissione emetta una decisione definitiva a conclusione del procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato, possono formare oggetto di una decisione che ne ordini la restituzione.»

La Commissione invita gli altri Stati membri e i terzi interessati a presentare le loro osservazioni sulle misure di aiuto in esame entro un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso al seguente indirizzo:

Commissione europea
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles

Tali osservazioni saranno comunicate al governo greco.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 3508/92 che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari

(96/C 176/05)

COM(96) 174 def. — 96/0122(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 29 aprile 1996)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992⁽¹⁾, la domanda di aiuto «superfici» deve essere presentata nel corso del primo trimestre dell'anno; che la Commissione può tuttavia autorizzare uno Stato membro a fissare, per la presentazione delle domande di aiuto «superfici», una data compresa tra il 1° aprile e le date di cui agli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno ai produttori di taluni seminativi⁽²⁾; che, alla luce dell'esperienza acquisita, appare opportuno consentire agli Stati membri di fissare i termini ultimi sotto la loro propria responsabilità, senza chiedere l'autorizzazione della Commissione, tenendo conto fra l'altro del tempo necessario per la raccolta di tutti i dati occorrenti sia ai fini di una corretta gestione amministrativa e finanziaria degli aiuti, sia ai fini dell'esecuzione dei controlli;

considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3508/92, tutti gli elementi del sistema integrato sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1996 al più tardi; che, tenuto conto dell'esperienza acquisita particolarmente nella creazione dei sistemi alfanumerici d'identificazione delle parcelle agricole e delle basi di dati, si rivela opportuno posporre tale data di un anno;

(¹) GU n. L 355 del 5.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3235/94 (GU n. L 338 del 28.12.1994, pag. 16).

(²) GU n. L 181 dell'1.7.1992, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1664/95 (GU n. L 158 dell'8.7.1995, pag. 13).

considerando che, dati i notevoli investimenti necessari per l'installazione definitiva del sistema integrato, si rende opportuno prolungare di un anno il periodo durante il quale può essere concesso l'intervento finanziario della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3508/92 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 6, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. La domanda di aiuto "superfici" deve essere presentata a una data stabilita dallo Stato membro, che non può essere successiva alle date previste dagli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 1765/92.

In ogni caso, tale data deve essere fissata tenendo conto in particolare del lasso di tempo necessario affinché si rendano disponibili tutti i dati occorrenti sia per una corretta gestione amministrativa e finanziaria degli aiuti, sia per l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 8.»

2) Il testo dell'articolo 10, paragrafo 2 è modificato come segue:

a) il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente:

«La partecipazione finanziaria della Comunità è concessa per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1992, nei limiti degli stanziamenti previsti a tal fine.»;

b) il testo del terzo comma è sostituito dal testo seguente:

«L'importo globale è ripartito tra gli Stati membri in base alle percentuali seguenti:

| | |
|--------------|------|
| per il 1995: | |
| Belgio | 2,2 |
| Danimarca | 2,3 |
| Germania | 9,2 |
| Grecia | 8,0 |
| Spagna | 16,5 |
| Francia | 13,3 |
| Irlanda | 4,2 |
| Italia | 18,1 |
| Lussemburgo | 0,6 |
| Paesi Bassi | 2,8 |
| Austria | 3,3 |
| Portogallo | 5,3 |
| Finlandia | 2,7 |
| Svezia | 2,4 |
| Regno Unito | 9,1 |

| | |
|--------------|------|
| per il 1996: | |
| Belgio | 1,8 |
| Danimarca | 1,9 |
| Germania | 7,7 |
| Grecia | 6,7 |
| Spagna | 13,7 |
| Francia | 11,1 |
| Irlanda | 3,5 |
| Italia | 15,1 |
| Lussemburgo | 0,5 |
| Paesi Bassi | 2,3 |

| | |
|-------------|-----|
| Austria | 9,3 |
| Portogallo | 4,4 |
| Finlandia | 7,6 |
| Svezia | 6,8 |
| Regno Unito | 7,6 |

| | |
|--------------|--------|
| per il 1997: | |
| Austria | 39,3 |
| Finlandia | 32,1 |
| Svezia | 28,6». |

3) All'articolo 13, il testo del paragrafo 1, lettera b), è sostituito dal testo seguente:

«b) per quanto riguarda gli altri elementi di cui all'articolo 2, al più tardi a partire:

— dal 1° gennaio 1998 per l'Austria, la Finlandia e la Svezia,

— dal 1° gennaio 1997 per gli altri Stati membri.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 1, punto 2, si applica dal 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante disposizioni transitorie relative al regolamento (CE) n. 1626/94 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo

(96/C 176/06)

COM(96) 128 def. — 96/0091(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 30 aprile 1996)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che l'applicazione nel mare Adriatico delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1626/94 del Consi-

glio, del 27 giugno 1994, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo⁽¹⁾, pone problemi specifici connessi alla cattura inevitabile di un'alta percentuale di pesci di dimensioni inferiori alla taglia minima fissata, in particolare per quanto riguarda il nasello e la triglia;

considerando che nel mare Adriatico tale problema è aggravato dalla presenza di flotte battenti bandiera di ta-

⁽¹⁾ GU n. L 171 del 6. 7. 1994, pag. 1.

luni paesi terzi le quali sono in concorrenza per gli stessi stock di pesce e gli stessi mercati, ma non sono tenute a rispettare le stesse norme tecniche che si applicano ai pescatori comunitari;

considerando che è necessario trovare soluzioni che non pregiudichino l'obiettivo della normativa entrata in vigore nel 1995, intesa a migliorare la conservazione delle risorse alieutiche nel Mediterraneo; che occorre pertanto introdurre deroghe temporanee, da applicare nel mare Adriatico, alle disposizioni concernenti le taglie minime fissate nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1626/94;

considerando che l'introduzione di tali deroghe temporanee mira a consentire ai pescatori della regione adriatica di adattarsi gradualmente all'attuazione di misure più selettive, in particolare per quanto riguarda le catture di naselli e di triglie;

considerando che il Parlamento europeo ha adottato, il 5 aprile 1995, una risoluzione in cui raccomanda di modificare il regolamento (CE) n. 1626/94, affinché le disposizioni ivi contenute possano essere applicate dai pescatori delle regioni italiane;

considerando che una situazione analoga potrebbe prodursi in altre zone del Mediterraneo; che occorre pertanto prevedere una procedura che consenta di estendere a tali zone le disposizioni contemplate dal regolamento;

considerando che occorre prevedere altresì disposizioni particolari per quanto riguarda la commercializzazione delle specie in questione nelle zone costiere italiane del mare Adriatico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1626/94, per quanto riguarda le catture di nasello (*Merluccius merluccius*) e di triglia (*Mullus spp.*) effettuate nel mare Adriatico con rete a strascico, sono autorizzate taglie inferiori a quelle indicate nell'allegato IV del regolamento suddetto, alle seguenti condizioni:

— fino al 31 dicembre 1996 la percentuale di naselli detenuti a bordo, espressa in numero di individui, di taglia compresa tra 14 e 20 centimetri, non può essere superiore al 30 % delle catture. Tale lunghezza minima è portata a 17 centimetri per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998.

— fino al 31 dicembre 1996 la percentuale di triglie detenute a bordo, espressa in numero di individui, di taglia compresa tra 7 e 11 centimetri, non può essere superiore al 30 % delle catture. Tale lunghezza minima è portata a 9 centimetri per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998.

Articolo 2

Ai fini dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 103/76 del Consiglio, del 28 gennaio 1976 ⁽¹⁾, la taglia minima di commercializzazione del nasello nelle zone costiere italiane del mare Adriatico è fissata a 14 centimetri fino al 31 dicembre 1996 e a 17 centimetri per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998.

Articolo 3

Su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, la deroga prevista all'articolo 1 può essere estesa, per lo stesso periodo di cui agli articoli 1 e 2, a qualunque altra zona in cui le attività di pesca riguardino stock in comune con paesi terzi, conformemente alla procedura stabilita dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992 ⁽²⁾.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 29.

⁽²⁾ GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Server fax e telex per il centro di telecomunicazioni della Commissione europea — Riferimento:
DI 96/03 fax/télex

Procedura aperta

(96/C 176/07)

1. **Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telex e di telefax dell'ente appaltante:** Commissione europea, direzione dell'informatica, supporto logistico e formazione, sig. Gilbert Gascard, Imco 1/1, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.
Telefax (32-2) 295 77 02.
2. a) **Procedura di aggiudicazione prescelta:** Procedura aperta, riferimento DI 96/03 fax/télex.
b) **Forma dell'appalto che è oggetto della gara:** Acquisto o noleggio.
La Commissione stipulerà con il contraente selezionato un accordo quadro di una durata massima di 5 anni.
3. a) **Luogo di consegna:** Centro di telecomunicazioni della Commissione a Bruxelles e a Lussemburgo.
b) **Natura dei prodotti da fornire:**
Lotto 1) server X.400/telex. Il server sarà collegato da un lato al sistema di posta elettronica interna della Commissione (X.400) e dall'altro alla rete telex pubblica, che permetta:
— l'invio di messaggi telex provenienti dal sistema di posta elettronica interna verso l'esterno della Commissione,
— la ricezione di messaggi telex provenienti dall'esterno della Commissione verso il sistema di posta elettronica interna;
lotto 2) server X.400/fax. Il server sarà collegato da un lato al sistema di posta elettronica interna della Commissione (X.400) e dall'altro alla rete telefonica, che permetta l'invio di messaggi fax provenienti dal sistema di posta elettronica interna;
lotto 3) server fax/X.400. Il server sarà collegato da un lato al PABX della Commissione e dall'altro al sistema di posta elettronica interna della Commissione (X.400), che permetta la ricezione di messaggi fax e il loro invio verso il sistema di posta elettronica interna;
lotto 4) server X.400/fax che offra le caratteristiche dei lotti 2 e 3, che permetta l'invio e la ricezione di messaggi fax;
lotto 5) server X.400/fax/telex che combini le caratteristiche dei lotti 1, 2 e 3, e che permetta l'invio e la ricezione di messaggi fax e telex.
- L'aggiudicazione dell'appalto avverrà in uno dei seguenti modi:
aggiudicazione dei lotti 1, 2 e 3 o aggiudicazione dei lotti 1 e 4 o aggiudicazione del lotto 5.
- c) **Quantità dei prodotti da fornire:**
- d) **Indicazioni relative alla possibilità di presentare offerte per una parte delle forniture richieste:** Gli offerenti potranno presentare più offerte per uno o più lotti.
4. **Termine entro il quale inizieranno o saranno consegnate o termineranno le forniture o durata del contratto delle forniture:** Inizio delle forniture fine 96. Durata del contratto: 3 anni, rinnovabile fino ad un massimo di 5 anni.
5. a) **Nome e indirizzo del servizio presso il quale sono ottenibili il capitolato d'appalto e i documenti complementari:** Il capitolato d'appalto può essere richiesto al seguente indirizzo: Commissione europea, sig. R. Drescig, Imco 1/13, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel, telefax (32-2) 295 77 02.
b) **All'occorrenza, termine ultimo per la presentazione di tali domande:** Il termine ultimo per richiedere il capitolato d'appalto è fissato al 9.7.1996.

- c) **All'occorrenza, costo e modalità di pagamento per ottenere tali documenti:**
6. a) **Termine ultimo per la ricezione dell'offerta:** Il termine ultimo per la consegna delle offerte è fissato al 15. 7. 1996.
- b) **Indirizzo al quale devono essere inviate:** Le offerte saranno inviate all'indirizzo di cui al precedente punto 5.a).
- c) **La o le lingue nelle quali devono essere redatte:** Una delle lingue ufficiali dell'Unione europea.
7. a) **Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte:** L'apertura delle offerte avverrà in forma pubblica. Sarà autorizzato ad assistere all'apertura delle offerte al massimo un rappresentante per ogni offerente.
- b) **Data, ora e luogo di tale apertura:** L'indirizzo, la data e l'ora di apertura delle offerte sarà indicata nel capitolato d'appalto.
8. **All'occorrenza, cauzioni e garanzie richieste:** Non sono previste cauzioni per presentare offerta. Una cauzione o una garanzia bancaria di un importo pari a al 3 % del valore del contratto sarà richiesta al fornitore selezionato, prima della firma di qualsiasi contratto.
9. **Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia:** Come da accordo quadro che figura nel capitolato d'appalto.
10. **All'occorrenza, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di fornitori al quale sarà aggiudicato l'appalto:** I fornitori possono presentare un'offerta congiunta. In caso di selezione, la Commissione potrà richiedere che essi si costituiscano in un'associazione che rivesta una forma giuridica conforme alla legislazione nazionale o europea, prima della firma di qualsiasi contratto.
11. **Informazioni relative alla situazione propria del fornitore e informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico che il fornitore deve assolvere:**
- 11.1 la capacità finanziaria, economica e tecnica sarà valutata in conformità agli articoli 20, 21, 22 e 23 della direttiva 93/36/CEE del Consiglio;
- 11.2 la Commissione si riserva il diritto di utilizzare informazioni provenienti da fonti pubbliche o specializzate.
12. **Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:** L'offerta avrà una validità di 9 mesi.
13. **Criteri utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. Vanno menzionati i criteri diversi dal prezzo più basso quando non figurano nel capitolato d'appalto:** L'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa. I criteri di aggiudicazione saranno precisati nel capitolato d'appalto.
14. **Eventualmente, divieto delle varianti:**
15. **Altre informazioni:**
- a) Riferimento da citare in ogni comunicazione: DI 96/03 fax/télex.
- b) Alla fine della procedura di valutazione sono previste delle visite in situ da parte dei rappresentanti della Commissione.
- c) Contratto finanziato in parte dal bilancio IDA.
16. **Data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dell'avviso di preinformazione o menzione della sua mancata pubblicazione:** Un avviso di preinformazione è stato pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale n. S 73 del 13. 4. 1996.
17. **Data di invio del bando:** 6. 6. 1996.
18. **Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:** 7. 6. 1996.
19. **Indicare se il contratto rientra o meno nell'accordo GATT:** Il contratto rientra nell'accordo GATT.

Valutazione dell'inquinamento radioattivo dei territori attorno a Krasnoyarsk e Tomsk

Procedura aperta

(96/C 176/08)

1. **Ente appaltante:** Commissione europea, Direzione generale Ambiente, sicurezza nucleare e protezione civile (DG XI), rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.
2. **Procedura di aggiudicazione:** Gara d'appalto aperta (rif.: XI.C.3/96/0073).
3. **Oggetto del contratto:** La Commissione aggiudicherà un contratto relativo a:

Valutazione della situazione radioecologica esistente risultante dall'inquinamento radioattivo dell'ambiente nei dintorni di Krasnoyarsk e Tomsk, valutazione delle contromisure adottate finora dalle autorità russe e definizione delle misure supplementari da proporre per il futuro, all'occorrenza mediante la messa in opera di programmi di assistenza tecnica internazionale.

La presente azione è conforme alla risoluzione del Consiglio del 18. 6. 1992 relativa a problemi tecnologici della sicurezza nucleare (92/C172/02).
4. **Durata del contratto:** Lo studio dovrà essere completato entro 18 mesi dalla data della firma del contratto.
5. **Richiesta del capitolato d'appalto:**
 - 5.1 il capitolato d'appalto dettagliato può essere ottenuto presso Commissione europea, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel, all'attenzione del sig. Sinnott, DG XI.A.2 - Bilancio, finanze e contratti, per lettera o telefax, telefax (32-2) 299 44 49.
 - 5.2 Termine ultimo per la richiesta del capitolato d'appalto: 37 giorni di calendario dalla data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
 - 5.3 Il documento verrà inviato gratuitamente.
6. **Presentazione delle offerte:**
 - 6.1 Indirizzo postale: Commissione europea, Direzione generale Ambiente, sicurezza nucleare e protezione (DG XI), rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel, all'attenzione del sig. B. Sinnott - DG XI.A.2 - Bilancio, finanze e contratti (indirizzo interno TRMF 04/87).
 - 6.2 Lingue: le offerte devono essere presentate in triplice copia redatte in una delle lingue ufficiali dell'Unione.
 - 6.3 Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 52 giorni di calendario dalla pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
7. **Persone autorizzate a presenziare all'apertura delle offerte:**
 - 7.1 un rappresentante per ogni candidato potrà presenziare all'apertura di tutte le offerte (dovrà essere declinata l'identità).
 - 7.2 Luogo, data ed ora dell'apertura delle offerte: l'apertura delle offerte avverrà all'indirizzo seguente: 174, Boulevard du Triomphe, B-1050 Bruxelles, il 26. 8. 1996 (15.00).
8. **Prezzo e modalità di pagamento:**
 - 8.1 i prezzi devono essere espressi in ecu e si intendono fissi e definitivi; le spese di viaggio stimate e la diaria devono essere indicate separatamente;
 - 8.2 le modalità di pagamento sono riportate nel capitolato d'appalto e sono quelle in vigore presso la Commissione per contratti di studio.
9. **Periodo di validità dell'offerta:** 12 mesi dal termine ultimo di presentazione delle offerte.
10. **Criteri di selezione:**
 - 10.1 gli offerenti dovranno essere persone fisiche o giuridiche (indicazione del numero di iscrizione nell'albo ufficiale);
 - 10.2 prova della situazione finanziaria ed economica dell'offerente (estratto) mediante certificati finanziari degli ultimi tre anni;
 - 10.3 prova dell'esperienza e/o competenza ripristino di territori contaminati e nella valutazione delle conseguenze radiologiche connesse alla migrazione di radionucleidi nell'ambiente.
 - 10.4 prova dell'esperienza nell'applicazione di progetti di assistenza comuni/tecnici con i partner della CSI.
11. **Criteri di aggiudicazione:**
 - 11.1 prezzi e modalità economicamente più vantaggiose;
 - 11.2 grado di comprensione degli aspetti in questione e del lavoro da realizzare, come evidenziato dall'approccio proposto e dalla chiarezza della presentazione;

11.3 idoneità e conformità della proposta rispetto ai requisiti riportati nel capitolato d'appalto valutati sulla base del contenuto tecnico e dell'esclusività dell'offerta, del gruppo proposto (come evidenziato dai CV), delle disposizioni relative alla gestione del progetto, dell'originalità delle idee (all'occorrenza) e dello sforzo proposto.

12. Il contratto rientra nell'accordo GATT.

13. **Data di spedizione del bando:** 7. 6. 1996.

14. **Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:** 7. 6. 1996.

Situazione attuale relativa alla gestione di scorie radioattive e al ripristino di terreni contaminati all'interno e nei dintorni del sito «Mayak»

Procedura aperta

(96/C 176/09)

1. **Ente appaltante:** Commissione europea, Direzione generale Ambiente, sicurezza nucleare e protezione civile (DG XI), rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.

2. **Procedura di aggiudicazione:** Gara d'appalto aperta (rif.: XI.C.3/96/0074).

3. **Oggetto del contratto:** La Commissione prevede di aggiudicare un contratto di studio relativo a:

revisione dettagliata della situazione attuale relativa alla gestione di scorie radioattive e al ripristino di terreni contaminati all'interno e nei dintorni del sito «Mayak» (per esempio: gli impianti «Mayak», le cascate dei laghi lungo il fiume Techa, e le zone inondabili contaminate); identificazione degli aspetti di sicurezza richiedenti un'attenzione particolare, e definizione di un programma di gestione ottimizzato.

La presente azione è conforme alla risoluzione del Consiglio del 18. 6. 1992 relativa a problemi tecnologici della sicurezza nucleare (92/C172/02).

4. **Durata del contratto:** Lo studio dovrà essere completato entro 18 mesi dalla data della firma del contratto.

5. **Richiesta del capitolato d'appalto:**

5.1 il capitolato d'appalto dettagliato può essere ottenuto presso Commissione europea, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel, all'attenzione del sig. Sinnott, DG XI.A.2 - Bilancio, finanze e contratti, per lettera o telefax, telefax (32-2) 299 44 49.

5.2 Termine ultimo per la richiesta del capitolato d'appalto: 37 giorni di calendario dalla data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

5.3 Il documento verrà inviato gratuitamente.

6. **Presentazione delle offerte:**

6.1 Indirizzo postale: Commissione europea, Direzione generale Ambiente, sicurezza nucleare e protezione (DG XI), rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel, all'attenzione del sig. B. Sinnott - DG XI.A.2 - Bilancio, finanze e contratti (indirizzo interno TRMF 04/87).

6.2 Lingue: l'offerta deve essere presentata in triplice copia in una delle lingue ufficiali dell'Unione.

6.3 Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 52 giorni di calendario dalla pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

7. **Persone autorizzate a presenziare all'apertura delle offerte:**

7.1 un rappresentante per ogni candidato potrà presenziare all'apertura di tutte le offerte (dovrà essere declinata l'identità).

7.2 Luogo, data ed ora dell'apertura delle offerte: l'apertura delle offerte avverrà all'indirizzo seguente: 174, Boulevard du Triomphe, B-1050 Bruxelles, il 26. 8. 1996 (15.00).

8. **Prezzo e modalità di pagamento:**

8.1 i prezzi devono essere espressi in ecu e si intendono fissi e definitivi; le spese di viaggio stimate e la diaria devono essere indicate separatamente;

8.2 le modalità di pagamento sono riportate nel capitolato d'appalto e sono quelle in vigore presso la Commissione per contratti di studio.

9. **Periodo di validità dell'offerta:** 12 mesi dal termine ultimo di presentazione delle offerte.
10. **Criteri di selezione:**
- 10.1 gli offerenti dovranno essere persone fisiche o giuridiche (indicazione del numero di iscrizione nell'albo ufficiale);
- 10.2 prova della situazione finanziaria ed economica dell'offerente (estratto) mediante certificati finanziari degli ultimi tre anni;
- 10.3 prova dell'esperienza e/o competenza nella gestione di ritrattamento di scorie e nel ripristino di territori contaminati;
- 10.4 prova dell'esperienza nell'applicazione di progetti di assistenza di comuni/tecnici con i partner della CSI.
11. **Criteri di aggiudicazione:**
- 11.1 l'offerta economicamente più vantaggiosa valutata sulla base del prezzo e delle condizioni;
- 11.2 grado di comprensione degli aspetti in questione e del lavoro da realizzare, valutato sulla base dell'approccio proposto e della chiarezza della presentazione;
- 11.3 idoneità e conformità della proposta rispetto ai requisiti del capitolato d'appalto valutati sulla base del contenuto tecnico e dell'eshaustività dell'offerta, del gruppo proposto (come evidenziato dai CV), delle disposizioni relative alla gestione del progetto, dell'originalità delle idee (all'occorrenza) e dello sforzo proposto.
12. Il contratto rientra nell'accordo GATT.
13. **Data di spedizione del bando:** 7. 6. 1996.
14. **Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:** 7. 6. 1996.

Valutazione della situazione e dei progetti di smaltimento di scorie radioattive provenienti da operazioni di ritrattamento a Chelyabinsk-65 («Mayak»)

Procedura aperta

(96/C 176/10)

1. **Ente appaltante:** Commissione europea, Direzione generale Ambiente, sicurezza nucleare e protezione civile (DG XI), rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.
2. **Procedura di aggiudicazione:** Gara d'appalto aperta (rif.: XI.C.3/96/0075).
3. **Oggetto del contratto:** La Commissione aggiudicherà un contratto di studio per l'argomento seguente:
- valutazione della possibilità di costituire dei siti di smaltimento vicini alla superficie e sotterranei nel sud degli Urali, ove tutte le scorie (di bassa, media ed alta attività) prodotte dalle operazioni di ritrattamento a «Mayak» potranno essere smaltite con sicurezza.
- La presente azione è conforme alla risoluzione del Consiglio del 18. 6. 1992 relativa a problemi tecnologici della sicurezza nucleare (92/C172/02).
4. **Durata del contratto:** Lo studio dovrà essere completato entro 18 mesi dalla data della firma del contratto.
5. **Richiesta del capitolato d'appalto:**
- 5.1 il capitolato d'appalto dettagliato può essere ottenuto presso Commissione europea, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel, all'attenzione del sig. Sinnott, DG XI.A.2 - Bilancio, finanze e contratti, per lettera o telefax, telefax (32-2) 299 44 49.
- 5.2 Termine ultimo per la richiesta del capitolato d'appalto: 37 giorni di calendario dalla data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
- 5.3 Il documento verrà inviato gratuitamente.
6. **Presentazione delle offerte:**
- 6.1 Indirizzo postale: Commissione europea, Direzione generale Ambiente, sicurezza nucleare e protezione (DG XI), rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel, all'attenzione del sig. B. Sinnott - DG XI.A.2 - Bilancio, finanze e contratti (indirizzo interno TRMF 04/87).

- 6.2 Lingue: l'offerta deve essere presentata in triplice copia redatta in una delle lingue ufficiali dell'Unione.
- 6.3 Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 52 giorni di calendario dalla pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
- 7. Persone autorizzate a presenziare all'apertura delle offerte:**
- 7.1 un rappresentante per ogni candidato potrà presenziare all'apertura di tutte le offerte (dovrà essere declinata l'identità).
- 7.2 Luogo, data ed ora dell'apertura delle offerte: l'apertura delle offerte avverrà all'indirizzo seguente: 174, Boulevard du Triomphe, B-1050 Bruxelles, il 26. 8. 1996 (15.00).
- 8. Prezzo e modalità di pagamento:**
- 8.1 i prezzi devono essere espressi in ecu e si intendono fissi e definitivi; le spese di viaggio stimate e la diaria devono essere indicate separatamente;
- 8.2 le modalità di pagamento sono riportate nel capitolato d'appalto e sono quelle in vigore presso la Commissione per contratti di studio.
- 9. Periodo di validità dell'offerta:** 12 mesi dal termine ultimo di presentazione delle offerte.
- 10. Criteri di selezione:**
- 10.1 gli offerenti dovranno essere persone fisiche o giuridiche (indicazione del numero di iscrizione nell'albo ufficiale);
- 10.2 prova della situazione finanziaria ed economica dell'offerente (estratto) mediante certificati finanziari degli ultimi tre anni;
- 10.3 prova dell'esperienza e/o competenza nel settore della gestione del ritrattamento delle scorie e nel settore dello smaltimento di scorie radioattive;
- 10.4 prova dell'esperienza nell'applicazione di progetti di assistenza comuni/tecnici con i partner della CSI.
- 11. Criteri di aggiudicazione:**
- 11.1 prezzi e modalità economicamente più vantaggiose;
- 11.2 grado di comprensione degli aspetti in questione e del lavoro da realizzare, come evidenziato dall'approccio proposto e dalla chiarezza della presentazione;
- 11.3 idoneità e conformità della proposta rispetto ai requisiti del capitolato d'appalto valutati sulla base del contenuto tecnico e dell'esaustività dell'offerta, del gruppo proposto (come evidenziato dai CV), delle disposizioni relative alla gestione del progetto, dell'originalità delle idee (all'occorrenza) e dello sforzo proposto.
12. Il contratto rientra nell'accordo GATT.
13. **Data di spedizione del bando:** 7. 6. 1996.
14. **Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:** 7. 6. 1996.
-

Valutazione dell'impatto radiologico risultante dalle operazioni di iniezione a Tomsk-7 e Krasnoyarsk-26

Procedura aperta

(96/C 176/11)

1. **Ente appaltante:** Commissione europea, Direzione generale Ambiente, sicurezza nucleare e protezione civile (DG XI), rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.
2. **Procedura di aggiudicazione:** Gara d'appalto aperta (rif: XI.C.3/96/0070).
3. **Oggetto del contratto:** La Commissione prevede di aggiudicare un contratto di studio relativo a:

sviluppo di un approccio sistematico per la valutazione di siti di deposito di iniezione in pozzi profondi, e collaudo di tale approccio rispetto ai siti di deposito in coltivazione (Dimitrovgrad, Krasnoyarsk e Tomsk). Tali siti saranno la base di una valutazione dettagliata della sicurezza per nuovi siti possibili, e base potenziale per la raccomandazione di un quadro regolamentare per le autorità russe responsabili della sicurezza.

La presente azione è conforme alla risoluzione del Consiglio del 18. 6. 1992 relativa ai problemi tecnologici della sicurezza nucleare (92/C172/02).
4. **Durata del contratto:** Lo studio dovrà essere completato entro 18 mesi dalla data della firma del contratto.
5. **Richiesta del capitolato d'appalto:**
 - 5.1 il capitolato d'appalto dettagliato può essere ottenuto presso Commissione europea, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel, all'attenzione del sig. Sinnott, DG XI.A.2 - Bilancio, finanze e contratti, per lettera o telefax, telefax (32-2) 299 44 49.
 - 5.2 Termine ultimo per la richiesta del capitolato d'appalto: 37 giorni di calendario dalla data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
 - 5.3 Il documento verrà inviato gratuitamente.
6. **Presentazione delle offerte:**
 - 6.1 Indirizzo postale: Commissione europea, Direzione generale Ambiente, sicurezza nucleare e protezione (DG XI), rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel, all'attenzione del sig. B. Sinnott - DG XI.A.2 - Bilancio, finanze e contratti (indirizzo interno TRMF 04/87).
 - 6.2 Lingue: l'offerta deve essere presentata in triplice copia redatta in una delle lingue ufficiali dell'Unione.
 - 6.3 Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 52 giorni di calendario dalla pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
7. **Persone autorizzate a presenziare all'apertura delle offerte:**
 - 7.1 un rappresentante per ogni candidato potrà presenziare all'apertura di tutte le offerte (dovrà essere declinata l'identità).
 - 7.2 Luogo, data ed ora dell'apertura delle offerte: l'apertura delle offerte avverrà all'indirizzo seguente: 174, Boulevard du Triomphe, B-1050 Bruxelles, il 26. 8. 1996 (10.00).
8. **Prezzo e modalità di pagamento:**
 - 8.1 i prezzi devono essere espressi in ecu e si intendono fissi e definitivi; le spese di viaggio stimate e la diaria devono essere indicate separatamente;
 - 8.2 le modalità di pagamento sono riportate nel capitolato d'appalto e sono quelle in vigore presso la Commissione per contratti di studio.
9. **Periodo di validità dell'offerta:** 12 mesi dal termine ultimo di presentazione delle offerte.
10. **Criteri di selezione:**
 - 10.1 gli offerenti dovranno essere persone fisiche o giuridiche (indicazione del numero di iscrizione nell'albo ufficiale);
 - 10.2 prova della situazione finanziaria ed economica dell'offerente (estratto) mediante certificati finanziari degli ultimi tre anni;
 - 10.3 prova dell'esperienza e/o competenza nel settore dell'iniezione in pozzi profondi e della valutazione delle conseguenze radiologiche connesse alla migrazione di radionucleidi nelle formazioni geologiche.
 - 10.4 prova dell'esperienza nell'applicazione di progetti di assistenza di comuni/tecnici con i partner della CSI.
11. **Criteri di aggiudicazione:**
 - 11.1 l'offerta economicamente più vantaggiosa valutata sulla base del prezzo e delle condizioni;

- 11.2 grado di comprensione degli aspetti in questione e del lavoro da realizzare, valutato sulla base dell'approccio proposto e della chiarezza della presentazione;
- 11.3 idoneità e conformità della proposta rispetto ai requisiti del capitolato d'appalto valutati sulla base del contenuto tecnico e dell'eshaustività dell'offerta, del gruppo proposto (come evidenziato dai CV), delle disposizioni relative alla

gestione del progetto, dell'originalità delle idee (all'occorrenza) e dello sforzo proposto.

12. Il contratto rientra nell'accordo GATT.
13. *Data di spedizione del bando*: 7. 6. 1996.
14. *Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee*: 7. 6. 1996.

Caratterizzazione delle scorie e dei materiali contaminati che saranno prodotti durante la costruzione della nuova copertura dell'unità Cernobil 4

Procedura aperta

(96/C 176/12)

1. **Ente appaltante**: Commissione europea, Direzione generale Ambiente, sicurezza nucleare e protezione civile (DG XI), rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.

2. **Procedura di aggiudicazione**: Gara d'appalto aperta (rif.: XI.C.3/96/0071).

3. **Oggetto del contratto**: La Commissione prevede di aggiudicare un contratto di studio relativo a:

caratterizzazione di tutti i materiali radioattivi rimossi durante la costruzione della copertura 2 ricoprente l'unità di Cernobil 4, onde risolvere le incertezze relative alle tecniche di manipolazione a distanza da applicare e valutazione delle quantità delle varie categorie di rifiuti radioattivi che saranno prodotti e, di conseguenza, gestiti. La valutazione dei costi di tali operazioni è parte integrante dello studio.

La presente azione è conforme alla risoluzione del Consiglio del 18. 6. 1992 relativa ai problemi tecnologici della sicurezza nucleare (92/C172/02).

4. **Durata del contratto**: Lo studio dovrà essere completato entro 18 mesi dalla data della firma del contratto.

5. **Richiesta del capitolato d'appalto**:

5.1 il capitolato d'appalto dettagliato può essere ottenuto presso Commissione europea, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel, all'attenzione del sig. Sinnott, DG XI.A.2 - Bilancio, finanze e contratti, per lettera o telefax, telefax (32-2) 299 44 49.

5.2 Termine ultimo per la richiesta del capitolato d'appalto: 37 giorni di calendario dalla data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

5.3 Il documento verrà inviato gratuitamente.

6. **Presentazione delle offerte**:

6.1 Indirizzo postale: Commissione europea, Direzione generale Ambiente, sicurezza nucleare e protezione (DG XI), rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel, all'attenzione del sig. B. Sinnott - DG XI.A.2 - Bilancio, finanze e contratti (indirizzo interno TRMF 04/87).

6.2 Lingue: l'offerta deve essere presentata in triplice copia e redatta in una delle lingue ufficiali dell'Unione.

6.3 Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 52 giorni di calendario dalla pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

7. **Persone autorizzate a presenziare all'apertura delle offerte**:

7.1 un rappresentante per ogni candidato potrà presenziare all'apertura di tutte le offerte (dovrà essere declinata l'identità).

7.2 Luogo, data ed ora dell'apertura delle offerte: l'apertura delle offerte avverrà all'indirizzo seguente: 174, Boulevard du Triomphe, B-1050 Bruxelles, il 26. 8. 1996 (10.00).

8. **Prezzo e modalità di pagamento:**
- 8.1 i prezzi devono essere espressi in ecu e si intendono fissi e definitivi; le spese di viaggio stimate e la diaria devono essere indicate separatamente;
- 8.2 le modalità di pagamento sono riportate nel capitolato d'appalto e sono quelle in vigore presso la Commissione per contratti di studio.
9. **Periodo di validità dell'offerta:** 12 mesi dal termine ultimo di presentazione delle offerte.
10. **Criteri di selezione:**
- 10.1 gli offerenti dovranno essere persone fisiche o giuridiche (indicazione del numero di iscrizione nell'albo ufficiale);
- 10.2 prova della situazione finanziaria ed economica dell'offerente (estratto) mediante certificati finanziari degli ultimi tre anni;
- 10.3 prova dell'esperienza e/o competenza nella gestione e nello smaltimento di scorie radioattive e nello smantellamento di impianti nucleari;
- 10.4 prova dell'esperienza nell'applicazione di progetti di assistenza di comuni/tecnici con i partner della CSI.
11. **Criteri di aggiudicazione:**
- 11.1 l'offerta economicamente più vantaggiosa valutata sulla base del prezzo e delle condizioni;
- 11.2 grado di comprensione degli aspetti in questione e del lavoro da realizzare, valutato sulla base dell'approccio proposto e della chiarezza della presentazione;
- 11.3 idoneità e conformità della proposta rispetto ai requisiti del capitolato d'appalto valutati sulla base del contenuto tecnico e dell'eshaustività dell'offerta, del gruppo proposto (come evidenziato dai CV), delle disposizioni relative alla gestione del progetto, dell'originalità delle idee (all'occorrenza) e dello sforzo proposto.
12. Il contratto rientra nell'accordo GATT.
13. **Data di spedizione del bando:** 7. 6. 1996.
14. **Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:** 7. 6. 1996.

Gestione di sorgenti radioattive sigillate prodotte e vendute nella Federazione Russa

Procedura aperta

(96/C 176/13)

1. **Ente appaltante:** Commissione europea, Direzione generale Ambiente, sicurezza nucleare e protezione civile (DG XI), rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.
2. **Procedura di aggiudicazione:** Gara d'appalto aperta (rif.: XI.C.3/96/0072).
3. **Oggetto del contratto:** La Commissione prevede di aggiudicare un contratto di studio relativo a:
- analisi della gestione di sorgenti radioattive sigillate che non vengono utilizzate nella Federazione Russa, comprendenti la costituzione di un inventario delle sorgenti esistenti, lo studio della regolamentazione in vigore, delle pratiche di gestione attuali, delle possibilità di ritrovare sorgenti non registrate (all'occorrenza) e la definizione di programmi migliori di gestione.
- La presente azione è conforme alla risoluzione del Consiglio del 18. 6. 1992 relativa ai problemi tecnologici della sicurezza nucleare (92/C172/02).
4. **Durata del contratto:** Lo studio dovrà essere completato entro 18 mesi dalla data della firma del contratto.
5. **Richiesta del capitolato d'appalto:**
- 5.1 il capitolato d'appalto dettagliato può essere ottenuto presso Commissione europea, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel, all'attenzione del sig. Sinnott, DG XIA.2 - Bilancio, finanze e contratti, per lettera o telefax, telefax (32-2) 299 44 49.

- 5.2 Termine ultimo per la richiesta del capitolato d'appalto: 37 giorni di calendario dalla data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
- 5.3 Il documento verrà inviato gratuitamente.
- 6. Presentazione delle offerte:**
- 6.1 Indirizzo postale: Commissione europea, Direzione generale Ambiente, sicurezza nucleare e protezione (DG XI), rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel, all'attenzione del sig. B. Sinnott - DG XI.A.2 - Bilancio, finanze e contratti (indirizzo interno TRMF 04/87).
- 6.2 Lingue: le offerte devono essere presentate in triplice copia in una delle lingue ufficiali dell'Unione.
- 6.3 Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 52 giorni di calendario dalla pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
- 7. Persone autorizzate a presenziare all'apertura delle offerte:**
- 7.1 un rappresentante per ogni candidato potrà presenziare all'apertura di tutte le offerte (dovrà essere declinata l'identità).
- 7.2 Luogo, data ed ora dell'apertura delle offerte: l'apertura delle offerte avverrà all'indirizzo seguente: 174, Boulevard du Triomphe, B-1050 Bruxelles, il 26. 8. 1996 (10.00).
- 8. Prezzo e modalità di pagamento:**
- 8.1 i prezzi devono essere espressi in ecu e si intendono fissi e definitivi; le spese di viaggio stimate e la diaria devono essere indicate separatamente;
- 8.2 le modalità di pagamento sono riportate nel capitolato d'appalto e sono quelle in vigore presso la Commissione per contratti di studio.
- 9. Periodo di validità dell'offerta:** 12 mesi dal termine ultimo di presentazione delle offerte.
- 10. Criteri di selezione:**
- 10.1 gli offerenti dovranno essere persone fisiche o giuridiche (indicazione del numero di iscrizione nell'albo ufficiale);
- 10.2 prova della situazione finanziaria ed economica dell'offerente (estratto) mediante certificati finanziari degli ultimi tre anni;
- 10.3 prova dell'esperienza e/o della competenza nel settore della gestione e/o della produzione di sorgenti sigillate radioattive;
- 10.4 prova dell'esperienza nel quadro dell'applicazione di progetti di progetti comuni/tecnici con partner della CSI.
- 11. Criteri di aggiudicazione:**
- 11.1 offerta economicamente più vantaggiosa valutata sulla base del prezzo e delle condizioni;
- 11.2 grado di comprensione degli aspetti in questione e del lavoro da realizzare, come evidenziato dall'approccio proposto e dalla chiarezza della presentazione;
- 11.3 idoneità e conformità della proposta rispetto ai requisiti del capitolato d'appalto valutati sulla base del contenuto tecnico e dell'eshaustività dell'offerta, del gruppo proposto (come evidenziato dai CV), delle disposizioni relative alla gestione del progetto, dell'originalità delle idee (all'occorrenza) e dello sforzo proposto.
12. Il contratto rientra nell'accordo GATT.
- 13. Data di spedizione del bando:** 7. 6. 1996.
- 14. Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:** 7. 6. 1996.

Scambio di dati tra amministrazioni — dogane e imposizione indiretta

Progetto: VIES (VAT Information Exchange System — sistema di scambio d'informazioni sull'IVA) Project office (VPO)

Procedura aperta

(96/C 176/14)

1. **Ente appaltante:** Commissione europea (CE), Direzione generale - Dogane e imposizione indiretta, sig. J. Currie, DG XXI, MDB 4/21, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.
Telefax (32-2) 296 19 30.
2. **Categoria del servizio:** Servizi informatici e affini, categoria 7, numero di riferimento della CPC 84.

Descrizione del servizio:

Il presente contratto quadro si riferisce alla prestazione, per la Direzione generale XXI, unità A1 (DG XXI/A1), di servizi di assistenza esterna per i seguenti lavori di natura tecnica e amministrativa:
 - continuazione dei progetti VPO, che assistono la Commissione nella gestione generale del progetto VIES e progetti connessi. I lavori comprendono la gestione del progetto, la consulenza tecnica, la consulenza a livello della qualità e l'assistenza generale al progetto;
 - sviluppo di strumenti di gestione avanzati del progetto VIES e assistenza per lo sviluppo di servizi presso la DG XXI. Inoltre i lavori comprendono l'assistenza per lo sviluppo di servizi statici, di posta elettronica ed altri servizi WWW.
3. **Luogo:** I servizi verranno prestati principalmente presso la sede abituale di lavoro del contraente. Sia le riunioni che la consegna ufficiale dei lavori si terranno a Bruxelles sotto la responsabilità della Direzione generale XXI (Dogane e imposizione indiretta). I membri del progetto devono essere in grado di presenziare alle riunioni ad hoc presso le sedi CE a Bruxelles con un giorno di preavviso.
4. a), b)
 - c) I concorrenti devono precisare le qualifiche accademiche e professionali della(e) persona(e) responsabile(i) del servizio da prestare.
- 5.
6. Le varianti non sono ammesse.
7. **Termini di esecuzione del servizio:** Data prevista per l'inizio del progetto: 12/1996.

Data prevista per il completamento del progetto: 3 anni dopo l'inizio del progetto.
8. a) **Nome e indirizzo dell'ufficio a cui richiedere il capitolato d'appalto:** Sig.ra M. Massagé, Commissione europea, DG XXI, MDB 4/16, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel, telefax (32-2) 295 65 01. Le richieste devono essere fatte per iscritto e devono indicare il nome e l'indirizzo della persona che inoltra la richiesta e il numero di riferimento del bando di gara, DGXXI/96/CB-3016.

Le richieste relative a informazioni tecniche complementari devono essere inoltrate esclusivamente per posta o telefax a: sig. P.-H. Theunissen, Commissione europea, DG XXI/A/1, MDB 0/28, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel, telefax (32-2) 296 19 30. Le richieste devono indicare il nome e l'indirizzo del potenziale candidato, nonché il numero di riferimento del bando di gara (DGXXI/96/CB-3016). Alla domanda sarà data risposta nel corso di una riunione prevista per il 12. 7. 1996 (10.00-12.00) presso l'ufficio MDB 3/11, rue du Luxembourg 46, B-1040 Bruxelles.
- b) **Termine ultimo di presentazione delle richieste:** Le richieste devono pervenire, per iscritto, all'indirizzo sopracitato entro il 10. 7. 1996.
- c) Le specifiche tecniche, il capitolato d'appalto, il modello del contratto quadro e il modello relativo agli accordi specifici per i servizi richiesti dalla Commissione europea possono essere ottenuti gratuitamente.
9. a) **Termine ultimo di ricezione delle offerte:** Le offerte devono pervenire entro e non oltre il 23. 8. 1996 (16.00), presso l'ufficio MDB 4/16, rue du Luxembourg 46, B-1040 Bruxelles.
- b) **Indirizzo al quale devono essere spedite:** Sig.ra M. Massagé, Commissione europea, DG XXI, MDB 4/16, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel, oppure consegnate a mano, rue du Luxembourg 46, B-1040 Bruxelles, ufficio MDB 4/16.
- c) Le offerte possono essere redatte in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea.
10. a)
 - b) Le offerte verranno aperte il 26. 8. 1996 (10.00), presso la DG XXI, rue du Luxembourg 46, B-1040 Bruxelles. I concorrenti che intendono presenziare all'apertura devono comunicarlo per iscritto alla sig.ra M. Massagé, 5 giorni lavorativi prima dell'apertura.
11. **Cautioni e garanzie:** Il contraente deve fornire una cauzione o una garanzia bancaria pari al valore del primo versamento, richieste per i contratti quadro che oltrepassano la soglia dei 300 000 ECU.

12. **Modalità di finanziamento e di pagamento:** Le modalità di finanziamento e di pagamento saranno quelle applicate dalla Commissione ai contratti standard dei servizi. Le condizioni particolareggiate sono dettagliate nel capitolato d'appalto.
13. **Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento:** I concorrenti possono presentare la(e) loro offerta(e) individualmente o in associazione con altri. In caso di presentazione di un'offerta congiunta da parte di vari concorrenti, uno di loro dovrà essere designato come contraente principale per l'esecuzione del contratto.
14. **Per partecipare alla gara, i potenziali candidati devono fornire prove attestanti il soddisfacimento delle seguenti condizioni minime:**
- a) Capacità economico-finanziarie:
- Le capacità economiche e finanziarie del concorrente sulla base di:
- una breve descrizione dell'attività economica del concorrente in relazione all'offerta del presente appalto;
 - il fatturato globale e il fatturato relativo ai servizi di cui al presente appalto realizzati dal concorrente nel corso degli ultimi 3 esercizi;
 - una lettera proveniente da un importante istituto finanziario attestante la solvibilità del concorrente.
- b) Risorse linguistiche, professionali e tecniche:
- il potenziale candidato deve disporre della collaborazione di almeno 30 persone;
 - il potenziale candidato deve essere impegnato in una attività economica inerente all'oggetto del presente appalto, in particolare, lavori di studio nel settore delle dogane e imposizione indiretta che comprendano le reti internazionali e relative applicazioni;
 - il potenziale candidato deve possedere un organico esperto e competente, pronto a lavorare in settori di progetti a remunerazione minima. Ogni persona proposta deve essere capace di comunicare in inglese e in francese. L'impresa deve poter disporre al proprio interno di esperti di lingua tedesca. Le prove dell'esperienza richiesta devono essere presentate sotto forma di referenze relative a lavori precedentemente svolti;
 - il potenziale candidato deve poter dimostrare la completa e dettagliata comprensione delle richieste ed inoltre evidenziare i fattori importanti di buona riuscita. Copie o riferimenti a singole parti delle specifiche di gara non verranno presi in considerazione al momento della valutazione dell'offerta;
- il potenziale candidato deve poter dimostrare che il personale preposto alla realizzazione del progetto deve essere capace di collaborare strettamente con i funzionari responsabili del progetto, nonché di soddisfare ampiamente le richieste della DG XXI. Deve inoltre essere dimostrato che il personale e i metodi di esecuzione del progetto sono in grado di gestire le frequenti evoluzioni delle richieste relative ai progetti da realizzare;
 - il potenziale candidato deve poter dimostrare di possedere un'organizzazione con provata esperienza nel garantire la qualità, con procedure ufficiali e documentate, di fornire un copia di riferimenti e/o certificati di rilievo e ancora validi (quali ISO 9000);
 - il potenziale candidato deve disporre di risorse tecniche sufficienti per l'esecuzione dei compiti richiesti, indirizzi x.400 individuali e di posta elettronica Internet per ogni componente dello staff proposto.
- c) Esposizione dell'offerte:
- il potenziale candidato si deve basare sulle richieste di esposizione specificate nel capitolato d'appalto.
15. **Periodo di validità dell'offerta:** I candidati sono vincolati alla(e) loro offerta(e) per 6 mesi a partire dal termine ultimo di ricezione delle offerte.
16. **Criteri di aggiudicazione:** L'appalto verrà aggiudicato a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa. I seguenti criteri (in ordine decrescente d'importanza) verranno presi in considerazione nel corso della valutazione delle offerte:
1. livello di soddisfacimento delle richieste;
 2. livello di qualità e esperienza dello staff preposto;
 3. livello di garanzia del controllo di qualità;
 4. livello di organizzazione del progetto;
 5. prezzo;
 6. conformità alle norme rilevanti;
 7. qualità di presentazione dell'offerta.
- 17.
18. **Data d'invio del bando:** 7. 6. 1996.
19. **Data di ricezione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:** 7. 6. 1996.

Scambio di dati tra amministrazioni — dogane e imposizione indiretta

Progetto: progetto EDI (EDIP — interscambio elettronico di dati)

Procedura aperta

(96/C 176/15)

1. **Ente appaltante:** Commissione europea (CE), Direzione generale - Dogane e imposizione indiretta, sig. J. Currie, DG XXI, MDB 4/21, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.

Telefax (32-2) 296 19 30.

2. **Categoria del servizio:** Servizi informatici e affini, categoria 7, numero di riferimento della CPC 84.

Descrizione del servizio:

Il presente contratto quadro si riferisce alla prestazione, per la Direzione generale XXI, unità A1 (DG XXI/A1), di servizi di assistenza esterna per i seguenti lavori di natura tecnica e amministrativa:

- continuazione del progetto EDI (EDIP), che costituisce il principale mezzo di assistenza alle attività EDI della DG XXI. I lavori comprendono l'assistenza a quei progetti della DG XXI che presentano richieste in ambito EDI (compresa l'elaborazione e la definizione di messaggi, la documentazione e la consulenza tecnica) e l'assistenza ai gruppi di esperti EDI nell'ambito del processo di standardizzazione (EDISUP); nonché
- creazione di un ufficio per il progetto EDI («EDI Project Office» EDIPO) per la prestazione di servizi di assistenza alla DG XXI nella gestione di EDIP. I lavori comprendono i servizi di gestione del progetto, la consulenza tecnica, la garanzia della qualità (QA), consulenza a livello di controllo della qualità (QC) e assistenza generale al progetto EDIP.

Il lavoro, che può essere subappaltato, è suddiviso in 2 lotti:

Lotto 1:

«Assistenza EDI ai progetti della DG XXI (EDISUP)»: gestione della strategia EDI, elaborazione e definizione dei messaggi EDI, specificazione e integrazione dei metodi e dei mezzi EDI, consulenza EDI, partecipazione ai gruppi di esperti EDI a livello internazionale.

Messa a disposizione di esperti in ambito EDI nei seguenti settori:

- elaborazione e controllo del progetto;
- gestione della strategia EDI per il settore dogane e imposizione indiretta;
- integrazione EDI nelle applicazioni cliente/server; nonché

- assistenza ai gruppi di esperti EDI (Ufficio europeo di standardizzazione EDI (EBES), Gruppo di esperti 3 (EG3) - Dogane e imposte, Gruppi di lavoro EDI a livello della CE (EDIWG) e altri).

Lotto 2:

«EDI Project Office (EDIPO)»: assistenza generale all'ufficio EDI Project Office, controllo del progetto, garanzia e controllo della qualità, consulenza tecnica.

Messa a disposizione di esperti nei seguenti settori:

- elaborazione e controllo del progetto; e
- controllo di qualità dei documenti relativi a EDI.

Entrambi i lotti esigono un alto livello di conformità alle specifiche; inoltre, la capacità di adattarsi all'evoluzione rapida delle richieste relative ai progetti EDI/Dogane imposizione indiretta entro breve termine è di fondamentale importanza.

Per le loro caratteristiche peculiari, i 2 lotti verranno aggiudicati separatamente a concorrenti diversi.

3. **Luogo:** I servizi verranno prestati principalmente presso la sede abituale di lavoro del contraente. Sia le riunioni che la consegna ufficiale dei lavori si terranno a Bruxelles sotto la responsabilità della Direzione generale XXI (Dogane e imposizione indiretta). I membri del progetto devono essere in grado di presenziare alle riunioni ad hoc presso le sedi CE a Bruxelles con un giorno di preavviso.

4. a), b)

- c) I concorrenti devono precisare le qualifiche accademiche e professionali della(e) persona(e) responsabile(i) del servizio da prestare.

5.

6. Le varianti non sono ammesse.

7. **Termini di esecuzione del servizio:** Data prevista per l'inizio del progetto: 12/1996.

Data prevista per il completamento del progetto:

Lotto 1: 3 anni dopo l'inizio del progetto;

Lotto 2: 3 anni dopo l'inizio del progetto.

8. a) **Nome e indirizzo dell'ufficio a cui richiedere il capitolato d'appalto:** Sig.ra M. Massagé, Commissione europea, DG XXI, MDB 4/16, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel, telefax (32-2) 295 65 01. Le richieste devono essere fatte per iscritto e devono indicare il nome e l'indirizzo della persona che inoltra la richiesta e il numero di riferimento del bando di gara, DGXXI/96/CB-3020.
- Le richieste relative a informazioni tecniche complementari devono essere inoltrate esclusivamente per posta o telefax a: sig. P.-H. Theunissen, Commissione europea, DG XXI/A/1, MDB 0/28, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel, telefax (32-2) 296 19 30. Le richieste devono indicare il nome e l'indirizzo del potenziale candidato, nonché il numero di riferimento del bando di gara (DGXXI/96/CB-3020). Alla domande sarà data risposta nel corso di una riunione prevista per il 12. 7. 1996 (10.00-12.00) presso l'ufficio MDB 3/11, rue du Luxembourg 46, B-1040 Bruxelles.
- b) **Termine ultimo di presentazione delle richieste:** Le richieste devono pervenire, per iscritto, all'indirizzo sopracitato entro il 10. 7. 1996.
- c) Le specifiche tecniche, il capitolato d'appalto, il modello del contratto quadro e il modello relativo agli accordi specifici per i servizi richiesti dalla Commissione europea possono essere ottenuti gratuitamente.
9. a) **Termine ultimo di ricezione delle offerte:** Le offerte devono pervenire entro e non oltre il 23. 8. 1996 (16.00), presso l'ufficio MDB 4/16, rue du Luxembourg 46, B-1040 Bruxelles.
- b) **Indirizzo al quale devono essere spedite:** Sig.ra M. Massagé, Commissione europea, DG XXI, MDB 4/16, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel, oppure consegnate a mano, rue du Luxembourg 46, B-1040 Bruxelles, ufficio MDB 4/16.
- c) Le offerte possono essere redatte in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea.
10. a)
- b) Le offerte verranno aperte il 26. 8. 1996 (10.00), presso la DG XXI, rue du Luxembourg 46, B-1040 Bruxelles. I concorrenti che intendono presenziare all'apertura devono comunicarlo per iscritto alla sig.ra M. Massagé, 5 giorni lavorativi prima dell'apertura.
11. **Cauzioni e garanzie:** Il contraente deve fornire una cauzione o una garanzia bancaria pari al valore del primo versamento, richieste per i contratti quadro che oltrepassano la soglia dei 300 000 ECU.
12. **Modalità di finanziamento e di pagamento:** Le modalità di finanziamento e di pagamento saranno quelle applicate dalla Commissione ai contratti standard dei servizi. Le condizioni particolareggiate sono dettagliate nel capitolato d'appalto.
13. **Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento:** I concorrenti possono presentare la(e) loro offerta(e) individualmente o in associazione con altri. In caso di presentazione di un'offerta congiunta da parte di vari concorrenti, uno di loro dovrà essere designato come contraente principale per l'esecuzione del contratto.
14. **Per partecipare alla gara, i potenziali candidati devono fornire prove attestanti il soddisfacimento delle seguenti condizioni minime:**
- a) Capacità economico-finanziarie:
- Le capacità economiche e finanziarie del concorrente sulla base di:
- una breve descrizione dell'attività economica del concorrente in relazione all'offerta del presente appalto;
 - il fatturato globale e il fatturato relativo ai servizi di cui al presente appalto realizzati dal concorrente nel corso degli ultimi 3 esercizi;
 - una lettera proveniente da un importante istituto finanziario attestante la solvibilità del concorrente.
- b) Risorse linguistiche, professionali e tecniche:
- il potenziale candidato deve disporre della collaborazione di almeno 30 persone;
 - il potenziale candidato deve essere impegnato in una attività economica inerente all'oggetto del presente appalto, in particolare, lavori di studio nel settore delle dogane e imposizione indiretta che comprendano le reti internazionali e relative applicazioni;
 - il potenziale candidato deve possedere un organico esperto e competente, pronto a lavorare in settori di progetti a remunerazione minima. Ogni persona proposta deve essere capace di comunicare in inglese e in francese. L'impresa deve poter mettere a disposizione esperti di lingua tedesca in breve tempo. Unicamente per il lotto 1, l'impresa deve essere capace di fornire una comprensione passiva di tutte le lingue degli Stati membri. Le prove dell'esperienza richiesta devono essere presentate sotto forma di referenze relative a lavori precedentemente svolti;

- il potenziale candidato deve poter dimostrare la completa e dettagliata comprensione delle richieste ed inoltre evidenziare i fattori importanti di buona riuscita. Copie o riferimenti a singole parti delle specifiche di gara non verranno presi in considerazione al momento della valutazione dell'offerta;
 - il potenziale candidato deve poter dimostrare che il personale preposto alla realizzazione del progetto deve essere capace di collaborare strettamente con i funzionari responsabili del progetto, nonché di soddisfare ampiamente le richieste della DG XXI. Deve inoltre essere dimostrato che il personale e i metodi di esecuzione del progetto sono in grado di gestire le frequenti evoluzioni delle richieste relative ai progetti da realizzare;
 - il potenziale candidato deve poter dimostrare di possedere un'organizzazione con provata esperienza nel garantire la qualità, con procedure ufficiali e documentate, di fornire un copia di riferimenti e/o certificati di rilievo e ancora validi (quali ISO 9000);
 - il potenziale candidato deve disporre di risorse tecniche sufficienti per l'esecuzione dei compiti richiesti, indirizzi x.400 individuali e di posta elettronica Internet per ogni componente dello staff proposto.
- c) Esposizione dell'offerte:
- il potenziale candidato si deve basare sulle richieste di esposizione specificate nel capitolo d'appalto.
15. **Periodo di validità dell'offerta:** I candidati sono vincolati alla(e) loro offerta(e) per 6 mesi a partire dal termine ultimo di ricezione delle offerte.
16. **Criteri di aggiudicazione:** L'appalto verrà aggiudicato a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa. I seguenti criteri (in ordine decrescente d'importanza) verranno presi in considerazione nel corso della valutazione delle offerte:
1. livello di soddisfacimento delle richieste;
 2. livello di qualità e esperienza dello staff preposto;
 3. livello di garanzia del controllo di qualità;
 4. livello di organizzazione del progetto;
 5. prezzo;
 6. conformità alle norme rilevanti;
 7. qualità di presentazione dell'offerta.
- 17.
18. **Data d'invio del bando:** 7. 6. 1996.
19. **Data di ricezione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:** 7. 6. 1996.
-

RETTIFICHE

TACIS — Sostituzione delle valvole di sicurezza di un generatore a vapore

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 156 del 31. 5. 1996, pag. 26)

(96/C 176/16)

Italtrend - Bruxelles, rue Belliard 205 (BTE 14), all'attenzione della sig.ra S. Garavelli, B-1040 Bruxelles, tel. (32-2) 230 97 99, telefax (32-2) 230 97 99.

anziché:

a) uffici Italtrend:

Italtrend Srl, via Costituzione 6, I-42100 Reggio Emilia, tel. (39 522) 51 64 01, telefax (39 552) 51 11 13.

leggi:

a) uffici Italtrend:

Italtrend Srl, via Costituzione 6, I-42100 Reggio Emilia, tel. (39 522) 51 64 01, telefax (39 552) 51 11 13.

TACIS — Valvole di regolazione di generatori a vapore

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 156 del 31. 5. 1996, pag. 27)

(96/C 176/17)

Italtrend - Bruxelles, rue Belliard 205 (BTE 14), all'attenzione della sig.ra S. Garavelli, B-1040 Bruxelles, tel. (32-2) 230 97 99, telefax (32-2) 230 97 99.

anziché:

a) uffici Italtrend:

Italtrend Srl, via Costituzione 6, I-42100 Reggio Emilia, tel. (39 522) 51 64 01, telefax (39 552) 51 11 13.

leggi:

a) uffici Italtrend:

Italtrend Srl, via Costituzione 6, I-42100 Reggio Emilia, tel. (39 522) 51 64 01, telefax (39 552) 51 11 13.

Assistenza tecnica nel settore della gestione di progetti

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 165 dell'8. 6. 1996, pag. 28)

(96/C 176/18)

Commissione europea, direzione generale Energia (DG XVII), sig. W. Folkertsma, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.

Tel. (32-2) 295 74 85. Telefax (32-2) 295 05 77.

anziché:

Commissione europea, DG XII, sig. W. Folkertsma, telefax (32-2) 295 05 07.

leggi:

Commissione europea, DG XVII, sig. W. Folkertsma, telefax (32-2) 295 05 77.

Prestazione di servizi di consulenza gestionale e affini

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 106 del 12. 4. 1996, pag. 7)

(96/C 176/19)

Commissione delle Comunità europee, Istituto statistico-Eurostat, unità OS-1, affari amministrativi e del personale, gestione interna, all'attenzione del sig. Clarke, edificio Jean Monnet C5/112, L-2920 Lussemburgo.

Tel. (352) 43 01-331 57. Telefax (352) 43 01-330 15.

Si informano i concorrenti che un avviso di rettifica è stato pubblicato nella versione inglese.
